

REGIONE
TOSCANA



Normativa regionale in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro

Aggiornamento settembre 2012



Normativa regionale in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro

Aggiornamento settembre 2012

**Normativa regionale
in materia di appalti pubblici,
sicurezza e regolarità del lavoro**
Aggiornato settembre 2012

Regione Toscana Giunta Regionale
Direzione generale Organizzazione
Osservatorio Regionale Contratti Pubblici



Ulteriore documentazione
è reperibile all'indirizzo internet
http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/organizzazione_contratti.wp

Realizzazione e Stampa
Centro stampa Giunta Regione Toscana
Settembre 2012

Indice

- 5** Prefazione

- 7** Legge Regionale n. 38 del 13 Luglio 2007
“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.
Testo coordinato con le modifiche ex legge regionale n. 13 del 2008.

- 29** Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro) - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07
agosto 2008, n. 45/R (come modificato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 44/R)

- 47** Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento
di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio
2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro) - decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R

- 55** Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 2007
“Circolare recante indicazioni applicative della Legge regionale n. 38 del 2007”;
Allegati A e B alla Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 2007.

- 71** Delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 2007
“Approvazione del Patto per la Sicurezza e Regolarità del lavoro in Toscana”;
e relativo allegato.

- 89** Delibera della Giunta Regionale n. 477 del 2008
“Prime indicazioni sulle modalità di redazione del DUVRI e sulla stima dei costi
della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi”; e relativo allegato

- 105** Delibera della Giunta Regionale n. 316 del 2011
Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art 24 legge regionale
13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e SMI eliminare.
Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza

- 119** Delibera della Giunta Regionale n. 499 del 11 giugno 2012
Approvazione del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana del 2012

Prefazione

Questa raccolta normativa nasce dalla volontà della Regione Toscana di realizzare un documento divulgativo che raccolga in un unico elaborato le più recenti disposizioni regionali in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro.

Nella presente raccolta un ruolo di primo piano è rivestito dalla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, che ha finalmente dotato la Regione Toscana di una propria esaustiva normativa in materia di appalti pubblici decisamente avanzata rispetto al resto del panorama nazionale, sotto i profili della trasparenza, della semplificazione delle procedure, della tutela del lavoro: a questo proposito basti pensare alla figura del tutor di cantiere, previsto per i cantieri di maggiori dimensioni con funzioni di garante e di “animatore di formazione” in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 si è reso necessario apportare delle modifiche al testo normativo (si veda la l.r. 13/2008), che tuttavia mantiene ancora, sebbene attenuati, elementi di forte novità rispetto al quadro normativo nazionale, soprattutto dopo che l'attuale Governo ha apportato sostanziali modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, faticosamente ed opportunamente varato negli ultimi giorni della precedente legislatura.

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla legge regionale n. 38/2007 vi è l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, laboratorio permanente delle sinergie attivabili tra i diversi attori del sistema degli appalti pubblici, garante della trasparenza dello stesso, promotore della qualificazione delle procedure e degli operatori.

Uno dei primi risultati dell'Osservatorio è senz'altro il Patto Regionale per la sicurezza e regolarità del lavoro, siglato in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale tra la Regione, gli Enti Locali e le parti sociali, i quali, con grande senso di responsabilità civile, si sono fatti promotori e garanti di un accordo con il quale le parti si impegnano a rendere operative alcune delle disposizioni già originariamente ricomprese nella legge, determinanti maggiori e più pervasive tutele dei lavoratori e dei contraenti più deboli (si citano a titolo di esempio il progressivo superamento delle gare al massimo ribasso, o le clausole di responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori delle imprese subappaltatrici). Il Patto è dunque un documento estremamente significativo, che testimonia l'impegno delle Istituzioni e delle parti sociali verso la ricerca e lo sviluppo di sinergie volte a garantire maggiore trasparenza delle procedure e migliori livelli di tutela del lavoro, sia in termini di prevenzione che di repressione degli abusi.

In base alla delega contenuta nella legge regionale n. 38/2007 la Regione ha adottato due regolamenti: il Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto

2008, n. 45/R, modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2012 n. 44/R, detta una più puntuale disciplina per l'attività dell'Osservatorio, per la figura del tutor di cantiere e per gli appalti di interesse generale (ovvero le gare effettuate dalla Regione in veste di centrale di committenza per altre stazioni appaltanti, pregevole esempio di razionalizzazione della spesa e delle procedure di acquisto);

Il Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R, concerne la disciplina delle gare telematiche, ulteriore esempio dell'efficienza e della trasparenza ottenibili mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche alle procedure tradizionali.

Ulteriore frutto della collaborazione tra diverse strutture sotto l'egida dell'Osservatorio è la Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008, recante prime indicazioni per la stima dei costi della sicurezza e la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). I nuovi importanti adempimenti richiesti alle stazioni appaltanti dal Testo Unico sulla sicurezza, come ogni novità hanno determinato qualche incertezza applicativa, alle quali, anche attraverso il confronto sui tavoli interregionali, si è tentato di dare risposta attraverso la citata deliberazione. Quest'ultima, che si applica nei confronti della Regione e degli Enti e Agenzie Regionali, costituisce per questi ultimi una linea guida, mentre per le restanti stazioni appaltanti può rappresentare una buona pratica e comunque un punto di riferimento autorevole.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 316 del 2011 si è voluto invece fornire alle stazioni appaltanti ulteriori indicazioni, applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art 24 legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 in materia di sicurezza.

Si segnala inoltre la Delibera della Giunta Regionale n. 499 del 2012 con la quale è stata approvato il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana per l'anno 2011. L'elaborazione del Prezzario ha una valenza di assoluto rilievo ai fini della qualificazione della procedure e della committenza pubblica e in generale di tutti i soggetti della filiera degli appalti. La legge prevede infatti che il Prezzario regionale costituisca la base di riferimento per la definizione degli importi a base di appalto e per le valutazioni di congruità ed eventuale anomalia dell'offerta; il Prezzario deve inoltre evidenziare i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera ed i costi per la sicurezza.

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18.07.2007

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2.

2. Nei contratti pubblici di appalto l'appaltatore assume la responsabilità dell'organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.

3. *Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2 della Costituzione. (2)*

4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.

5. La presente legge persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, provvedendo, al contempo, a:

- a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
- b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
- c) semplificare le procedure amministrative;
- d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all'istituto del subappalto;
- e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatrici in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
- f) potenziare la tutela dell'ambiente, *anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia. (3)*
- g) promuovere progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.

Art. 2 – Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese;
- b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
- c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
- d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
- e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 163/2006 ed individuati dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo *ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. (4)*

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati "stazioni appaltanti".

Art. 3 – Contratti esclusi

1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del d.lgs. 163/2006, osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI della presente legge.

2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.

3. Abrogato (5)

4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4 che ne assicura la relativa pubblicità.

CAPO II – Osservatorio regionale sui contratti pubblici

Art. 4 – Osservatorio regionale sui contratti pubblici

1. E' istituito, nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia, l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, di seguito definito Osservatorio, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

2. La Regione, tramite l'Osservatorio, persegue inoltre l'obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.

3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative.

Art. 5 – Compiti dell'Osservatorio

1. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;

b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi, come previsto all'articolo 11;

c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all'articolo 9.

2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a);

c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;

d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;

e) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;

f) ad assicurare, con le modalità previste all'articolo 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;

g) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 12, sulla base dei dati

acquisiti ed elaborati a tale fine;

h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 31 della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;

l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 163/2006, ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.

3. L'archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene :

a) l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto;

b) i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;

c) i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 8 e quelli acquisiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.

4. L'Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione. (6)

5. L'Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10.

6. L'Osservatorio, nell'ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

7. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

7 bis. *L'Osservatorio cura il monitoraggio dell'attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L'Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica. (7)*

8. L'Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.

9. L'Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.

10. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).

11. L'Osservatorio predispone annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti. La Giunta regionale trasmette il rapporto al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all'articolo 67, comma 1.

Art. 6 – Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell'Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a).

3. Il Comitato di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto *dal/dalla dirigente*

regionale competente in materia di Osservatorio e dal/dalla dirigente regionale competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, (8) da rappresentanti degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle organizzazioni imprenditoriali, del sistema camerale e degli ordini professionali. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del Comitato il rappresentante della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo regionale ed i rappresentanti degli organi statali di amministrazione e vigilanza.

4. Il regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) disciplina il numero, le modalità di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo, promuovendo il rispetto del principio della rappresentanza di genere.

5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 7 - Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

1. L'Osservatorio collabora con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. L'Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.

3. L'Osservatorio collabora con l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.

Art. 8 – Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti inviano all'Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

2. L'Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 9 – Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l'Osservatorio provvede:

a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30;

b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;

d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;

e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;

f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;

g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.

Art. 10 – Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.

3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a):

- a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
- b) i programmi annuali per forniture e servizi;
- c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;
- d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;
- e) gli accordi quadro conclusi;
- f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;
- g) *Abrogata (9)*

Art. 11 – Realizzazione di un sistema in rete

1. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

Art. 12 – Prezzario regionale

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.

3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.

4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile, di cui all'articolo 89, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

5. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, e comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Evidenzia inoltre i costi per la sicurezza e degli oneri socioambientali.

6. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, punto 4).

7. L'Osservatorio provvede alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del prezzario.

Art. 13 – Misure sanzionatorie

1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all'articolo 10, previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione applica, nei confronti del soggetto tenuto all'adempimento, secondo l'ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 fino ad massimo di euro 3.000,00.

2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad massimo di euro 1.500,00.

3. Ai fini della concreta determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene

conto anche dell'entità dell'appalto cui l'omissione o il ritardo si riferiscono.

CAPO III – Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

Art. 14 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

1. Le stazioni appaltanti valutano l'offerta, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.lgs. 163/2006 ed all'articolo 36 della presente legge, oltre che in base agli elementi disciplinati dai suddetti articoli, anche in base ai seguenti elementi:

- a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
- b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.

2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.

Art. 15 – Costi della sicurezza e della manodopera

1. Nella determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione dell'opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono conto dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

2. Abrogato (10)

Art. 16 – Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria

1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ed all'articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), prima dell'aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 18 del d.lgs. 626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 626/1994;
- b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 626/1994;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 626/1994.

1 bis Le stazioni appaltanti comunicano l'eventuale esito negativo della verifica di cui al comma 1 alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. (11)

Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa

1. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell'offerta.

2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica di cui al comma 1.

4. Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 18 – Pagamento delle retribuzioni

Abrogato (12)

Art. 19 – Promozione della continuità occupazionale (13)

1. *Abrogato (14)*

2. *Abrogato (14)*

3. *Abrogato (14)*

4. Le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale.

Art. 20 – Subappalto

1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida emanate ai sensi dell'articolo 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006.

2. *Abrogato (15)*

3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. **(16)**

4. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall'articolo 16.

5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:

a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;

b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.

6. *Abrogato (15)*

Art. 21 – Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza

1. *Abrogato (17)*

2. *Abrogato (17)*

3. Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 494/1996, le stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 130 del d.lgs. 163/2006 e delle relative norme di attuazione, come ulteriormente specificate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).

4. *Abrogato (17)*

Art. 22 – Tutor di cantiere

1. Per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni le stazioni appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del d.lgs. 626/1994, assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese per la

progettazione della sicurezza.

2. Il tutor di cantiere svolge inoltre attività di supporto alle funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) specifica i requisiti professionali ed i compiti del tutor di cantiere.

4. Nello svolgimento della propria attività il tutor di cantiere può collaborare con gli organi statali competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 23 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

1. I direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al d.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996.

2. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali (USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri; la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).

4. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.

5. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Art. 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi (18)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi.

Art. 24 – Clausole dei capitolati speciali

1. I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. (19)

2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:

- a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una

riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;

b) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 25 – Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 626/1994, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende USL ad interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.

3. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.

4. La Giunta regionale promuove inoltre apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale provvede all'organizzazione ed allo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale.

Art. 26 – Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell'organizzazione del lavoro.

Art. 27 – Affidamenti in economia

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli affidamenti in economia.

2. *Abrogato (20)*

CAPO IV - Programmazione

Art. 28 – Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici

Abrogato (21)

Art. 29 – Programmazione dei contratti di forniture e servizi

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.

2. Il programma annuale contiene: l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.

3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.

4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

CAPO V Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

Art. 30 - Linee guida e capitolati speciali

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con proprie deliberazioni linee guida per le stazioni appaltanti e capitolati relativi a specifiche tipologie di appalto, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. *Tali atti forniscono altresì indicazioni ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati.* (22)

Art. 31 – Profilo del committente

1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio "profilo del committente", contenuto nel sito informatico dell'ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi.

2. Il profilo del committente contiene, in particolare:

- a) i programmi dell'attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;
- b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;
- c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;
- d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;
- e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare per ulteriori informazioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, nel rispetto degli standard definiti dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), le modalità di gestione del profilo del committente, prevedendo l'eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2.

Art. 32 – Responsabile unico del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l'affidamento dei contratti disciplinati dalla presente legge. L'incarico è attribuito ad un dipendente dell'amministrazione.

2. Nei lavori pubblici il RUP redige lo studio di fattibilità dell'opera e, nel caso di affidamento della progettazione all'esterno, redige inoltre il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i contenuti del documento preliminare alla progettazione.

3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, fermo restando l'obbligo di conferimento dell'incarico a personale di profilo tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può attribuire l'incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti di importo di euro 750.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per i servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico esterno, un adeguato supporto tecnico.

Art. 33 – Clausole ambientali

1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.

Art. 34 – Requisiti di capacità delle imprese

1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitoli tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo conto anche:

- a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell'impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l'esecuzione dell'appalto;
- b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali;
- c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e successive modifiche.

Art. 35 – Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

Abrogato (23)

Art. 36 – Criterio di aggiudicazione

1. *Abrogato (24)*

2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.

3. Nelle procedure negoziate, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere demandata al/alla dirigente competente dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora si proceda mediante costituzione di apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, di norma costituita da un numero di componenti non superiore a tre, i componenti diversi dal/dalla presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. L'incompatibilità non opera nel caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Art. 37 – Disposizioni in materia di cauzione

Abrogato (25)

Art. 38 – Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48 del d.lgs.163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possono essere effettuati dalle stazioni appaltanti, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.

3. Qualora i concorrenti sorteggiati, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario o il concorrente che

segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni rese in gara, la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

4. Nei casi di cui al comma 3 sono fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 48 del d.lgs. 163/2006 per la mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

5. Nelle procedure negoziate, fermo restando l'obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

Art. 39 – Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse

Abrogato (26)

Art. 40 – Semplificazione degli adempimenti

1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a redigere il verbale di cui all'articolo 78 del d.lgs. 163/2006 nel caso di contratti, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le informazioni ivi previste siano comunque reperibili nella documentazione relativa alla procedura di gara.

Art. 41 – Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

Abrogato (27)

CAPO VI Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica

Sezione I – Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti

Art. 42 – Appalti di interesse generale

1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della l. 296/2006.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l'importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla Regione.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l'applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.

Art. 43 – Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

- a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
- b) programmazione dell'attività contrattuale;
- c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
- d) progettazione;
- e) espletamento delle procedure concorsuali;
- f) stipulazione dei contratti;
- g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
- h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le

funzioni di stazione appaltante.

4. Nei casi in cui l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.

5. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell'ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell'esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.

Art. 44 – Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

1. Le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all'articolo 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l'entità della controprestazione dovuta all'ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 163/2006.

Art. 45 – Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l'effettuazione di lavori e per l'appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l'effettuazione di un'unica procedura di gara, individuando a tale fine l'ente titolare della procedura stessa.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti interessati, nonché la quota dell'importo posto a base di gara di rispettiva competenza.

Sezione II – Procedure telematiche di acquisto

Art. 46 – Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento di lavori pubblici.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 47 – Sistema telematico di acquisto

1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La Regione e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle proprie procedure.

Art. 48 – Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

1. La Regione, d'intesa con gli enti del territorio e nell'ambito della rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:

a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;

b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);

c) l'integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;

2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 1/2004.

Art. 49 – Mercato elettronico regionale

1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.

CAPO VII Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

Art. 50 – Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'attività contrattuale:

a) della Giunta regionale;

b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aziende USL, agli ESTAV ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), come modificata dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

Art. 51 – Programmazione di forniture e servizi

1. La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), adottano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il proprio programma annuale dei contratti, di seguito denominato programma, relativo all'acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000,00.

2. Il programma contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normative europee, con l'indicazione dell'importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l'avvio della procedura e delle strutture competenti.

2 bis. *Il programma contiene altresì l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l'acquisizione. Tale acquisizione deve rispettare la quota percentuale minima del trenta per cento prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo). (28)*

3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul profilo del committente.

4. Nei casi in cui circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il/la dirigente responsabile di cui all'articolo 54 provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti.

5. Entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti predispone l'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione sull'attività contrattuale svolta che illustra tra l'altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati

attesi e da atto del rispetto delle percentuali di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati così come stabilite dalle disposizioni vigenti. (29)

Art. 52 – Incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, della pianificazione e di attività tecnico-amministrative connesse

1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina, secondo criteri e modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata:

- a) la costituzione del fondo previsto dall'articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 per la incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e di attività tecnico amministrative connesse;
- b) la costituzione del fondo previsto dall'articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, per l'incentivazione del personale dipendente incaricato della pianificazione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera b), sono attribuiti al personale dipendente e ripartiti tra i tecnici incaricati della redazione degli atti di pianificazione e tra i loro collaboratori.

4. Il regolamento di cui al comma 1 determina tra l'altro:

a) con riferimento alle attività di progettazione:

1) l'importo percentuale, entro il limite massimo previsto dall'articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/06, da applicare all'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo, da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 2, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

2) i criteri per la determinazione dell'entità del fondo, da individuare sulla base dell'importo e della complessità dell'opera nel rispetto della percentuale determinata ai sensi del punto 1);

3) i criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;

4) le condizioni di ammissibilità dell'attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi;

b) con riferimento alle attività di pianificazione:

1) le attività di pianificazione per cui procedere alla costituzione del fondo di incentivazione da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 3;

2) i criteri per l'individuazione della tariffa professionale di riferimento;

3) i criteri di ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;

4) le condizioni di ammissibilità dell'attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi.

Art. 53 – Contratti aperti

1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla Giunta regionale per l'acquisizione di prestazioni di interesse comune prevedono la stipula di un contratto aperto di cui si avvalgono obbligatoriamente i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b). Il Consiglio regionale ha facoltà di adesione.

2. La documentazione di gara ed il contratto stabiliscono la durata e l'importo massimo a disposizione per le adesioni e l'impegno dell'impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni a tutti i soggetti aderenti.

3. Il/la dirigente regionale responsabile del contratto aperto verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 nel corso dello svolgimento del contratto stesso e, nel caso venga raggiunto l'importo contrattuale massimo, non ammette ulteriori adesioni.

Art. 54 – Dirigente responsabile del contratto

1. Il/la dirigente competente per materia provvede all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.

2. Il/la dirigente responsabile del contratto individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare.

3. Il/la dirigente responsabile del contratto assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, salvo che non ritenga di attribuire l'incarico ad altro dipendente assegnato alla propria struttura organizzativa.

Art. 55 – Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.

2. Il/la dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di forniture e di servizi e la modulistica generale contenente le dichiarazioni sostitutive che le imprese devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

3. Il/la dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d'appalto e la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.

Art. 56 – Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento

1. L'avvio della procedura di affidamento del contratto è preceduta da decreto del/della dirigente responsabile, fatta eccezione per le procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando e per i servizi e le forniture in economia.

2. Il/la dirigente responsabile del contratto, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, provvede all'aggiudicazione definitiva.

3. Il/la dirigente, qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la stipula del contratto, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 57 – Presidenza delle gare

1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara e quelle di presidente della commissione di cui all'articolo 84 del d.lgs.163/2006 sono svolte da un/una *dirigente dell'ente appaltante* (30) designato/a:

- a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore generale competente in materia di contratti;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

Art. 58 – Ufficiale rogante

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

2. L'incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.

3. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.

4. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico amministrativa e ne è responsabile.

5. L'ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario della commissione di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006.

6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta regionale, i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell'ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attività contrattuale.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), disciplina:

- a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico di titolare e di sostituto e la valutazione dell'idonea

preparazione professionale;

- b) le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico;
- c) i compiti del sostituto;
- d) e modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;
- e) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali;
- f) le eventuali assicurazioni, a carico dell'amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione.

Art. 59 – Affidamenti in economia

1. La Giunta regionale e gli altri soggetti di cui all'articolo 50 disciplinano con proprio provvedimento l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125 del d.lgs. 163/2006 e secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela del lavoro e sicurezza del lavoro.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, in relazione alle specifiche esigenze e competenze, individua in particolare:

- a) le singole tipologie di spese per forniture e servizi con eventuali limiti di importo;
- b) nell'ambito delle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006, i lavori eseguibili in economia;
- c) *le modalità organizzative dello svolgimento delle procedure di forniture e servizi;* (31)
- d) le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi mediante l'utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 47.

Art. 60 – Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

Art. 61 – Spese contrattuali

- 1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

CAPO VIII Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 62 – Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005

omissis (1)

Art. 63 – Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005

omissis (1)

Art. 64 – Sostituzione dell'articolo 133 della l.r. 40/2005

omissis (1)

CAPO IX Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)

Art. 65 – Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale) è aggiunto il seguente:

“2 bis. I costi relativi al personale non sono soggetti a ribasso in sede di gara.”.

CAPO X Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 – Normativa di attuazione

1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:

- a) all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:
 - 1) alle modalità di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'articolo 5, comma 3;
 - 2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6;
 - 3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 8, di cui all'articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti;
 - 4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all'articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;
- b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:
 - 1) *abrogato*; (32)
 - 2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all'articolo 22;
 - 3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall'articolo 23, comma 3;
- c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V, per quanto attiene:
 - 1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 119 del d.lgs. 163/2006; l'importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici;
- d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:
 - 1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all'articolo 42;
- e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:
 - 1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell'articolo 49;
- f) alle disposizioni di disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene:
 - 1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell'articolo 52;
 - 2) alla disciplina dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'articolo 58, comma 7;
 - 3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell'articolo 59, comma 2.

Art. 67 – Clausola valutativa

1. A decorrere dal secondo anno di applicazione, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell'attuazione della presente legge, con riferimento:

- a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;
- b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell'anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all'anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno.

2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 11.

3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte per il potenziamento dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.

4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dei controlli effettuati e l'evoluzione temporale delle diverse tipologie di violazione accertate.

Art. 68 – Procedimenti in itinere

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti di appalto non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 69 – Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale);
- b) la legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche);
- c) la legge regionale 12 novembre 1993, n. 87 (Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 "Attuazione articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche");
- d) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. "Disciplina dell'attività contrattuale regionale").
- e) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale").

Art. 70 – Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 330.000,00 per l'anno 2007, euro 475.000,00 per l'anno 2008 ed euro 475.000,00 per l'anno 2009, si fa fronte con i seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009:

- euro 330.000,00 per l'anno 2007 sulla unità previsionale di base (UPB) 119 "Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese di investimento";
- euro 102.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 111 "Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese correnti";
- euro 373.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 71 – Disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attribuzione all'Osservatorio delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge; determina inoltre la decorrenza dell'operatività della nuova struttura.

2. Sino alla data fissata dalla deliberazione di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 79/1989.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), l'attività dell'ufficiale rogante e gli affidamenti in economia continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale").

Art. 72 – Disposizioni di prima attuazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui all'articolo 26, mediante la convocazione delle rappresentanze dei soggetti coinvolti.

2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui all'articolo 3 nel termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione di tali disposizioni le

stazioni appaltanti osservano quanto previsto dall'articolo 27 del d.lgs. 163/2006.

3. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare la conformità alle disposizioni della presente legge dei rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli, ove necessario, e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta verifica ed adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente contrastanti ed i regolamenti e gli atti interni di organizzazione che non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica ed adeguamento, cessano di avere efficacia.

Art. 73 – Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, 18, 22, 52, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione di cui all'articolo 66.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 25 concernente le direttive volte al potenziamento dell'attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Negli appalti di servizi, la quantificazione degli oneri della sicurezza prevista dall'articolo 15 è effettuata obbligatoriamente nelle procedure di gara avviate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di approvazione del prezzario di cui all'articolo 12 da parte della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva le linee guida per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 30, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria organizzazione e di svolgere i necessari interventi formativi del proprio personale, l'applicazione dell'articolo 36, comma 1, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, avviene in forma graduale nel termine massimo di sei mesi dalla data di deliberazione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 4. I comuni aventi popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono tenuti a dare applicazione alla medesima disposizione nel termine massimo di un anno dalla data sopra indicata.

Art. 74 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.
2. Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 1.
3. Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 1.
4. Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 2.
5. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 3.
6. Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 4.
7. Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 4.
8. Parole così sostituite con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 5.
9. Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 6.
10. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 7.
11. Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 8.
12. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 9.
13. Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 10.

14. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 10.
15. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 11.
16. Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 11.
17. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 12.
18. Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 13.
19. Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 14.
20. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 15.
21. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 16.
22. Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 17.
23. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 18.
24. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 19.
25. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 20.
26. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 21.
27. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 22.
28. Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 22.
29. Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 23.
30. Parole così sostituite con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 24.
31. Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 25.
32. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 26.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale
07 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del
14.08.2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che prevede l'emanazione di specifici regolamenti di attuazione della legge stessa, in particolare per quello che concerne l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro, nonché le disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure contrattuali;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 7 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto che la 1^a Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 1 luglio 2008;

Dato atto dell'accoglimento delle osservazioni della Commissione consiliare competente;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 3 giugno 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 654 che approva il "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)";
EMANA

il seguente Regolamento

TITOLO I - Disposizioni di attuazione del Capo II della l. r. 38/2007, in materia di Osservatorio regionale sui contratti pubblici

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'attività dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa, dettando a tal fine le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 66, comma 1, lettera a) della l. r. 38/2007.

CAPO II - Sistema informativo regionale dei contratti pubblici

Art. 2 - Caratteristiche del sistema informativo

1. L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della l. r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").

2. In particolare, l'Osservatorio provvede:

a) all'acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell'archivio di cui al Capo III;

b) alla pubblicità, sulla pagina web dell'Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.

3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 della l. r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

4. L'Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della l. r. 38/2007.

5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell'Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.

Art. 3 - Semplificazione amministrativa

1. L'Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione

amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:

- a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell'invio di informazioni già trasmesse all'Osservatorio;
- b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell'Osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;
- c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall'Osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007.

Art. 4 - Concorso delle strutture regionali

1. All'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007, tutte le strutture regionali, anche mediante l'interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge stessa.

2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell'Osservatorio è effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana).

Art. 5 - Disposizioni generali sul trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell'Osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del d. lgs. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, Allegato B), allo stesso decreto legislativo.

CAPO III - Archivio regionale dei contratti pubblici

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 6 - Costituzione dell'archivio regionale dei contratti pubblici

1. E' costituito l'archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l'insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall'Osservatorio per lo

svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della l. r. 38/2007.

Art. 7 - Completezza dei dati e delle informazioni

1. Fanno parte dell'archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall'Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. Dell'archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:

- a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all'acquisizione dei quali l'Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 della l. r. 38/2007;
- b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l. r. 38/2007.

Art. 8 - Composizione dell'archivio

1. Nell'ambito dell'archivio costituito ai sensi dell'articolo 6, sono individuate le seguenti sezioni:

- a) Sezione "Anagrafica";
- b) Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";
- c) Sezione "Intero ciclo degli appalti".

Art. 9 - Modalità di acquisizione dei dati

1. All'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l'Osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 2, e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3.

2. L'Osservatorio, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell'Osservatorio.

Sezione II - Sezione "Anagrafica"

Art. 10 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Anagrafica"

1. La sezione "Anagrafica" contiene i dati e le informazioni elencate all'Allegato A al presente regolamento, relativi all'anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto.

2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" e da quella dell'"Intero ciclo dell'appalto", incrementati altresì con i

dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all'articolo 11 della l. r. 38/2007 .

Sezione III - Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro"

Art.11 - Contenuto della sezione (1)

1. La sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. I dati e le informazioni di cui all'allegato B sono trasmessi relativamente a:

a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;

b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;

c) contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:

1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell'allegato II A al d. lgs. 163/2006;

2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell'allegato II B al d.lgs. 163/2006.

3. I dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del d.lgs. 163/2006.

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura di appalto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all'articolo 20, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2.

5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'articolo 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 12 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro"

1. L'Osservatorio provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro", attraverso le comunicazioni inviate dalle

stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 11, incrementate da quelle acquisite dall'Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007 .

Art. 13 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni (2)

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro":

a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);

b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all'allegato B, lettera i);

c) entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento al quale l'informazione si riferisce, per i dati di cui all'allegato B, lettere da o) a s);

d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettera t).

2. I dati di cui all'allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall'effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE") ed in caso di interventi effettuati nell'ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all'articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l'intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

Sezione IV - Sezione dell' "Intero ciclo degli appalti"

Art. 14 - Contenuto della sezione

1. La Sezione "Intero ciclo degli appalti" contiene i dati e le informazioni elencati nell'Allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della l. r. 38/2007 , relativamente all'intero ciclo dell'appalto, dalla programmazione alla progettazione, all'affidamento, nonché alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto.

2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all'articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:

a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;

b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a

26 del d.lgs.163/2006;

c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);

d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);

e) ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3 della l. 136/2010. (3)

Art. 15 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Intero ciclo degli appalti"

1. L'Osservatorio provvede, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Intero ciclo degli appalti" attraverso:

a) i dati e le informazioni di cui all'articolo 14, trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della l. r. 38/2007 ;

b) le comunicazioni acquisite dall'Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007 ;

c) le comunicazioni comunque acquisite dall'Osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 della l. r. 38/2007 , e con le modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. 163/2006 .

Art. 16 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'allegato C entro i termini di cui all'articolo 7, comma 8, del d. lgs. 163/2006 , ove da questo previsti, e in mancanza entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto di comunicazione.

CAPO IV - Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni

Art. 17 - Oggetto delle pubblicazioni

1. L'Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all'articolo 10 della l. r. 38/2007, nonché dell'avviso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa.

Art. 18 - Modalità di trasmissione

1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all'acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.

2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'articolo 128, comma 11, del d. lgs. 163/2006 .

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 3, della l. r. 38/2007 , i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.

Art. 19 - Esclusione dalla comunicazione

1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'articolo 59 del d. lgs. 163/2006 , le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'articolo 65, comma 2, dello stesso d. lgs., sono esentate dalla trasmissione all'Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

1 bis. *I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 10 della l.r. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettere, b) e c).* (4)

Art. 20 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Gli atti e le informazioni di cui all'articolo 10, comma 3, della l. r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17:

a) entro venti giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;

b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;

c) entro venti giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.

CAPO V - Disposizioni sull'accesso ai dati

Art. 21 - Accesso ai dati

1. L'Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all'articolo 22, l'accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 38/2007, e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

Art. 22 - Modalità dell'accesso

1. L'accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.

3. L'accesso anche in via informatica è garantito:

- a) alle stazioni appaltanti;
- b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l. r. 38/2007, nonché a quelli legittimati ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007, con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Anagrafica" ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";

c) ai soggetti di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del d. lgs. 163/2006, l'accesso ai dati contenuti nella Sezione "Intero ciclo dell'appalto" è generalizzato.

5. L'accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l'accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.

Art. 23 - Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo

1. L'Osservatorio garantisce l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.

2. L'Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.

CAPO VI - Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

Sezione I - Comitato di indirizzo

Art. 24 - Composizione del comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo dell'Osservatorio previsto dall'articolo 6 della l.r. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell'Osservatorio, ed è composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
- b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana;
- c) un rappresentante dei comuni della Toscana;
- d) un rappresentante delle province della Toscana;
- e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;
- f) un rappresentante del sistema camerale toscano;
- g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- i) un rappresentante degli ordini professionali.

2. Il componente di cui al comma 1, lettera b, è designato dal Direttore della direzione generale competente.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana.

5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal Comitato unitario delle professioni

7. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

- a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

- e) un rappresentante delle casse edili;
- f) un rappresentante dell'Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul Lavoro (ISPESL).

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.

Art. 25 - Presidente

1. Il presidente convoca le riunioni del comitato di indirizzo, fissandone l'ordine del giorno.

2. Il presidente sovrintende e coordina i lavori, presiede ai compiti di direzione e conduzione delle riunioni del comitato, provvedendo a proporre le conseguenti determinazioni, e dichiarando l'esito delle eventuali votazioni.

3. Il presidente, in relazione all'ordine del giorno, ha facoltà di invitare alle sedute del comitato esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.

Art. 26 - Funzionamento del comitato

1. Il comitato svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della l.r. 38/2007 con le modalità determinate nel regolamento interno approvato dal comitato stesso all'atto del suo insediamento.

2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.

3. La partecipazione alle sedute dell'organo può essere delegata, dal singolo membro, ad altro soggetto, in relazione all'argomento oggetto della seduta di cui si tratti.

Art. 27 - Organizzazione dei lavori del comitato

1. Al fine di conseguire una migliore funzionalità nell'organizzazione dei lavori, il comitato, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l'approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esperti del settore.

Art. 28 - Attività segretariali e di supporto

1. Le funzioni di segreteria del comitato e di supporto alle attività dello stesso sono assicurate dall'Osservatorio.

Sezione II - Organizzazione delle attività dell'Osservatorio

Art. 29 - Gruppi di lavoro

1. L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti

dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007.

2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della l. r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all'articolo 24.

Art. 30 - Cabina di regia

1. A supporto dell'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell'Osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.

2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all'articolo 29, comma 2.

CAPO VII - Norma in materia di prezzario regionale

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 31 - Prezzario regionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, della l. r. 38/2007, l'Osservatorio elabora un prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 32 - Finalità del prezzario

1. Il prezzario regionale è elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.

Sezione II - Procedimento per la formazione, validazione e aggiornamento del prezzario regionale

Art. 33 - Modalità per la formazione e la validazione del prezzario

1. L'Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all'articolo 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 29, con compiti consultivi e di supporto per l'elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l'approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.

2. Per la formazione del prezzario l'Osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri

per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.

3. Alla validazione del prezzario provvede l'Osservatorio, che lo trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione.

Art. 34 - Aggiornamento del prezzario

1. L'Osservatorio provvede all'aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all'articolo 133, comma 8, primo periodo, del d. lgs. 163/2006.

2. Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Sezione III - Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei lavori

Art. 35 - Struttura del prezzario regionale dei lavori

1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l'altro:

- a) dei prezzi delle componenti elementari;
- b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;
- c) dei costi della manodopera di cui all'articolo 36;
- d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.

Art. 36 - Costi della manodopera

1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007, sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall'articolo 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.

Art. 37 - Parametri di riferimento

1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinarmente ricorrenti.

2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell'opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi

può essere effettuato mediante l'applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.

Sezione IV - Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale delle forniture

Art. 38 - Contenuti del prezzario delle forniture

1. L'Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:

- a) l'individuazione preliminare delle tipologie di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
- b) la definizione di un sistema di codifica;
- c) la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato;
- d) la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.

Art. 39 - Costi della sicurezza

1. Nell'ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio individuati ai sensi dell'articolo 38, il prezzario regionale evidenzia i costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 26, comma 5, del d. lgs. 81/2008.

Sezione V - Criteri per la formazione e l'applicazione del prezzario regionale dei servizi

Art. 40 - Contenuti del prezzario dei servizi

1. L'Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:

- a) l'individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
- b) la rilevazione e l'analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;
- c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.

Art. 41 - Costi della mano d'opera e della sicurezza

1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l. r. 38/2007.

2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 39.

TITOLO II - Disposizioni di attuazione degli articoli 22 e 23 della l. r. 38/2007, in materia di sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

CAPO I - Disposizioni in materia di tutor di cantiere

Art. 42 - Requisiti professionali del tutor di cantiere

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all'articolo 91 del d.lgs. 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008. (5)

1 bis. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 22 della l.r. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l'individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1. (6)

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l'esecuzione dei lavori, o come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.

3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Art. 43 - Compiti del tutor di cantiere

1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l'applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del d. lgs. 81/2008 a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.

2. In particolare il tutor di cantiere:

a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;

b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del d. lgs. 81/2008, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

c) partecipa agli incontri previsti dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 38/2007;

d) propone, ove ne ravvisi l'opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:

- a) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- b) al responsabile dei lavori;

c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.

4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all'immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all'Azienda USL competente.

5. Il tutor non può svolgere l'attività formativa nei cantieri presso cui opera.

6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007.

Art. 44 - Poteri del tutor di cantiere

1. Per l'effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 43 il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.

2. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza, con particolare riferimento a quella di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007.

Art. 45 - Varianti in corso d'opera

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, che abbiano superato l'importo medesimo a seguito di varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del d.lgs.163/2006, qualora siano introdotte lavorazioni o cambiamenti nell'organizzazione del lavoro per le quali è necessaria apposita informazione, formazione e addestramento. Si applicano inoltre qualora le varianti determinino un aumento del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento, sempre che non sia già stato realizzato l'ottanta per cento dei lavori.

Art. 46 - Linee guida regionali

1. Le linee guida per le stazioni appaltanti e i capitolati relativi a specifiche tipologie di appalti approvati dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 30 della l.r. 38/2007, evidenziano l'obbligo dell'appaltatore di attuare le misure formative e informative di cui all'articolo 23, commi 4 e 6, della l.r. 38/2007 e l'obbligo delle imprese appaltatrici di garantire l'attuazione puntuale delle iniziative formative proposte dal tutor ai sensi del presente

titolo.

CAPO II - Disposizioni in materia di regolarità del lavoro

Art. 47 - Sistemi di rilevazione delle presenze

1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.

2. L'Osservatorio nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, della l. r. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.

3. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.

Art. 48 - Regolarità dei rapporti di lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, e dall'articolo 23-bis della l. r. 38/2007, inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13, le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi della legge 12/1979 medesima.

2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell'agenzia di somministrazione del lavoro.

3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.

Art. 49 - Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro

1. Le stazioni appaltanti accertano l'esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all'articolo 48, anche attraverso l'attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell'articolo 43, comma 6.

TITOLO III - Disposizioni di attuazione del Capo VI, Sezione I, della l. r. 38/2007, in materia di appalti di interesse generale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 50 - Ambito di applicazione

1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:

- a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
- b) semplificazione e facilitazione dell'accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
- c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.

2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:

- a) *per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;* (7)
- b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d'intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.

Art. 51 - Programmazione degli appalti di interesse generale

1. Gli appalti di interesse generale soggetti alle disposizioni del presente titolo sono individuati in apposita sezione del programma annuale dei contratti di cui all'articolo 51 della l. r. 38/2007.

2. La Regione effettua la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza, ove necessario, con gli altri atti di programmazione regionale e locale.

CAPO II - Disposizioni procedurali

Art. 52 - Procedura unica di gara

1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all'effettuazione di un'unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all'articolo 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.

Art. 53 - Ricognizione del fabbisogno

1. La Regione, in considerazione dell'oggetto dell'appalto, può procedere, preliminarmente

all'avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.

CAPO III - Disciplina della convenzione e delle fasi contrattuali successive alla gara

Sezione I - Convenzione

Art. 54 - Convenzione con le amministrazioni interessate

1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:

- a) l'appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera a);
- b) l'appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell'appalto medesimo;
- c) vi sia l'esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all'articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l'affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;
- d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 55 - Oggetto della convenzione

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 54 indicano:

- a) l'oggetto dell'appalto e i suoi elementi necessari;
- b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all'articolo 63, comma 1;
- c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), l'importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;
- d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l'effettuazione della stessa;
- e) le modalità per l'adesione di ulteriori amministrazioni all'appalto;
- f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.

Sezione II - Disposizioni sull'adesione

Art. 56 - Stipulazione del contratto generale

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara la

Regione procede alla stipula del contratto generale con l'aggiudicatario. Il contratto generale contiene l'obbligo espresso, a carico dell'aggiudicatario medesimo, di consentire l'adesione a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all'articolo 54, alle amministrazioni sottoscrittrici della convenzione di cui al medesimo articolo 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 55, comma 1, lettera e). (8)

2. Il contratto generale contiene altresì l'obbligo dell'aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all'articolo 54, e prima dell'adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.

Art. 57 - Modalità di adesione al contratto generale

1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all'articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante :

- a) la stipulazione di apposito contratto con l'aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto; (9)
- b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica.

2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell'adesione, l'importo e l'oggetto del contratto al quale intendano aderire.

3. L'adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:

- a) della capienza economica del contratto di cui all'articolo 56;
- b) dell'adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;
- c) dell'adempimento, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;
- d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all'articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l'adesione al contratto.

Art. 58 - Cauzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63, la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d. lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:

a) per gli appalti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a), l'aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all'articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall'articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;

b) per gli appalti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b), l'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell'invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione- Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti. (10)

Sezione III - Disposizioni sull'esecuzione del contratto di appalto

Art. 59 - Gestione del rapporto contrattuale

1. Alla gestione e all'esecuzione del contratto di appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell'articolo 57.

Art. 60 - Procedimento

1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all'articolo 54 o, in mancanza di essa, prima dell'adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l'adesione, un direttore dell'esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto. (11)

4. Abrogato. (12)

Art. 61 - Inadempimento del contratto

1. L'amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte

del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all'applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione che li ha adottati.

3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.

Art. 62 - Monitoraggio dell'esecuzione del contratto

1. Al fine di consentire il monitoraggio sull'esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Regione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.

CAPO IV - Disposizioni specifiche per particolari tipologie contrattuali

Art. 63 - Contratti di finanziamento

1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all'articolo 54 indica, in particolare:

a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;

b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.

2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l'erogazione delle somme in essi previste.

3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l'aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l'importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all'erogazione delle somme previste nel contratto generale.

CAPO V - Disposizioni transitorie

Art. 64 - Termine per la costituzione del Comitato di indirizzo

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 24 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non

appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

Note

- 1.** Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 1.
- 2.** Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 2.
- 3.** Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 3.
- 4.** Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 4.
- 5.** Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 5.
- 6.** Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 5.
- 7.** Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 6.
- 8.** Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 7.
- 9.** Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 8.
- 10.** Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 9.
- 11.** Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 10.
- 12.** Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 10.
- 13.** Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 11.
- 14.** Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 12.

Allegati

All1 – Allegato A – Archivio dei contratti pubblici: dati e informazioni della sezione anagrafica (articolo 10).

All2 – Allegato B – Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 11).

All3 – Allegato C – Archivio dei contratti pubblici: "Intero ciclo dell'appalto" (articolo 14).

Allegato A

Archivio dei contratti pubblici: dati e informazioni della sezione anagrafica (articolo 10)

1. La sezione si articola nelle seguenti subsezioni:

- a) subsezione "Stazioni appaltanti";
- b) subsezione "Imprese";
- c) subsezione "Professionisti ed altri soggetti".

2. L'anagrafica delle stazioni appaltanti comprende i dati e le informazioni relative ai soggetti di cui all'articolo 2 della l. r. 38/2007, nonché alle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del d. lgs. 163/2006.

3. Nella subsezione "Stazioni appaltanti" sono inseriti i seguenti dati per ciascuna stazione appaltante:

- a) denominazione;
- b) natura giuridica se soggetto privato;
- c) codice fiscale;
- d) indirizzo della sede;
- e) nominativo del referente interno alla stazione appaltante;
- f) recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del referente di cui al punto e);
- g) indirizzo web del profilo del committente o del sito istituzionale della stazione appaltante.

4. Nella subsezione per le centrali di committenza è inserito, oltre ai dati di cui al comma 3, l'elenco dei soggetti associati o consorziati.

5. Nella subsezione sono inseriti i seguenti dati per ciascun ufficio dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 che gestisce procedure di appalto:

- a) denominazione dell'ufficio;
- b) l'indirizzo ulteriore dell'ufficio, se dislocato in una sede decentrata;
- c) nominativo del referente interno all'ufficio, se diverso da quello della stazione appaltante di cui al comma 3, lettera e).

6. L'anagrafica delle imprese comprende i dati e le informazioni relative a:

- a) i soggetti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 163/2006, che abbiano partecipato alle procedure di affidamento;
- b) i soggetti che concorrono comunque, in qualità di subappaltatori, all'esecuzione dei contratti di cui agli allegati B) e C);
- c) i soggetti che abbiano prestato i propri requisiti, come avvalimento, secondo quanto disposto all'articolo 50 del d.lgs. 163/2007, con riferimento ai contratti di cui all'articolo 1 della l. r. 38/2007.

7. Nella subsezione "Imprese" sono inseriti in particolare, per ciascun soggetto, i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) natura giuridica;
- c) codice fiscale;
- d) nominativo del rappresentante legale;
- e) nominativo del direttore tecnico, per le imprese edili;
- f) indirizzo della sede;
- g) indirizzo della eventuale sede operativa di riferimento per la Toscana;
- h) estremi delle posizioni contributive o assicurative presso INPS, INAIL, Cassa edile;
- i) nominativo del rappresentante sicurezza RLS o RLST;
- j) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della l. r. 38/2007);
- k) nominativo del medico competente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2007.

8. L'anagrafica dei professionisti e degli altri soggetti coinvolti nell'appalto comprende l'insieme dei dati e delle informazioni relative ai professionisti, ai tecnici ed agli altri soggetti, interni o esterni all'amministrazione appaltante, che abbiano svolto almeno una volta, nei casi in cui sia richiesta per gli stessi informazione specifica negli allegati B e C i ruoli di:

- a) responsabile del programma dei lavori pubblici o del programma dei contratti di forniture e servizi;
- b) progettista di lavori pubblici;
- c) progettista incaricato della redazione del piano di sicurezza
- d) responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- e) componente della commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del d. lgs. 163/2006 e del comma 4 dell'articolo 36 della l. r. 38/2007;
- f) direttore dei lavori;
- g) coordinatore della sicurezza in corso d'opera;
- h) rappresentante sicurezza RLS o RLST appaltatore e subappaltatore;
- i) responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'articolo 16, lettera a);
- j) medico competente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b della l. r. 38/2007;
- k) direttore operativo ove nominato ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della l. r. 38/2007;
- l) tutor nei casi previsti dall'articolo 22 della l. r. 38/2007;
- m) collaudatori dell'opera.

9. Nella subsezione "Professionisti e altri soggetti" sono inseriti i seguenti dati:

- a) titolo e nominativo;
- b) eventuale amministrazione di appartenenza e ruolo all'interno della stessa;
- c) professione ed eventuale appartenenza ad albi od ordini professionali;
- d) codice fiscale;
- e) indirizzo dell'ufficio o della sede di lavoro;
- f) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Allegato B⁽¹³⁾

Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 11)

L'archivio contiene i seguenti dati:

- a) oggetto del contratto;*
- b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di forniture, se sia prevista posa in opera;*
- c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'articolo 32, comma 3.*
- d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;*
- e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 163/2006;*
- f) data di aggiudicazione;*
- g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione definiti nel contratto;*
- h) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico titolare del contratto ed eventualmente dell'esecutore;*
- i) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico subappaltatore o sub-contraente nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto o del sub-contratto;*
- j) redazione dei seguenti documenti, ove richiesti:*
 - 1. piano di sicurezza e coordinamento e nominativo del coordinatore della sicurezza per la progettazione;*
 - 2. documento unico di valutazione dei rischi di interferenza e nominativo del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa che lo ha redatto;*
- k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;*
- l) estremi dell'atto di nomina del direttore operativo ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 38/2007, e relativo nominativo;*
- m) nominativo del tutor nei casi previsti dall'articolo 22 della l.r. 38/2007;*
- n) presentazione da parte dell'affidatario e valutazione da parte della stazione appaltante di eventuali misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 38/2007;*
- o) esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 38/2007;*
- p) mancata aggiudicazione definitiva o mancato pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 38/2007;*
- q) inadempienze rilevate dalla stazione appaltante relativamente alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, della l.r. 38/2007;*
- r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, tenuto dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a trenta giorni lavorativi;*
- s) data di sospensione e ripresa dell'esecuzione per i contratti di lavori;*
- t) data effettiva del termine dei lavori o di esecuzione del contratto, ammontare complessivo delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi.*

Note

1. Allegato così sostituito con [d.p.g.r. 31 luglio 2012, n.44/R](#), art. 11.

Allegato C

Archivio dei contratti pubblici: sezione “Intero ciclo dell'appalto” (articolo 14)

1. L'archivio dei contratti pubblici contiene i dati e le informazioni sui contratti di importo superiore a 150.000 euro, relativi alla identificazione ed alle fasi del ciclo dell'appalto, e di cui al seguente elenco:

a) identificazione del contratto:

1. stazione appaltante o altro soggetto che agisce per suo conto;
2. nominativo e riferimenti del referente della stazione appaltante;
3. oggetto del contratto;
4. tipologia del contratto, se di lavori pubblici, forniture, servizi, misto, accordo quadro, concessione;
5. numeri di riferimento della nomenclatura CPV dell'opera, del servizio o del prodotto;
6. se il contratto prevede il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclabili, se forniture);
7. tipologia dell'intervento, se lavori, o modalità dell'acquisizione, se forniture e servizi;
8. eventuale articolazione in lotti;
9. localizzazione dell'intervento se lavori pubblici, di esecuzione del servizio o di consegna della fornitura;
10. se il contratto rientra all'interno di un accordo quadro di cui all'articolo 59 del d. lgs. 163/2006;
11. tipo e importo delle fonti di finanziamento;
12. per i soli appalti di lavori pubblici, quadro economico distinto fra importo per l'esecuzione del contratto, importo per l'attuazione del piano di sicurezza e insieme delle altre somme a disposizione della stazione appaltante;
13. nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, con specificazione nel caso di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi del articolo 32, comma 3;

b) programmazione:

1. programma e, per i lavori pubblici, aggiornamento annuale in cui è stato previsto l'intervento ed il relativo livello di priorità;
2. importo previsto in sede di programmazione;
3. tempi di realizzazione previsti in sede di programmazione.

c) progetto e direzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici o contratti misti con lavori:

1. procedura di scelta ed affidamento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, qualora esterno;
2. nominativo del progettista e del direttore incaricato, anche se interno;
3. importo dell'affidamento, se esterno, per la progettazione e la direzione dei lavori;
4. livello di progettazione dell'intervento posto a base di gara;
5. tempi relativi all'affidamento della progettazione, alla redazione del progetto ed all'approvazione dello stesso.

d) procedura di affidamento:

1. eventuale ricorso a centrali di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi ai sensi dell'[articolo 33 del d. lgs. 163/2006](#);
2. procedura di scelta del contraente;
3. eventuali condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando;

4. eventuale ricorso a convenzione per la gestione comune della procedura di gara di cui all'[articolo 45 della l. r. 38/2007](#), nonché ente titolare della procedura stessa ed elenco degli enti che partecipano alla convenzione;
5. se si sia fatto ricorso a procedure telematiche di acquisto di cui all'articolo 46 della l. r. 38/2007;
6. se l'acquisto è effettuato sul mercato elettronico della Toscana di cui all'articolo 47 della [l. r. 38/2007](#);
7. criterio di aggiudicazione;
8. date relative alla pubblicazione del bando o all'invio delle lettere di invito;
9. termini di scadenza della presentazione delle offerte;
10. forme di pubblicità del bando oltre quelle assolute tramite l'osservatorio;
11. eventuali requisiti di partecipazione/qualificazione richiesti all'impresa
12. nominativo dei soggetti invitati o partecipanti e relativo ammontare dell'offerta;
13. valore della soglia di anomalia e numero di offerte oltre tale soglia;
14. numero di offerte eventualmente escluse automaticamente e di quelle escluse a seguito di verifica delle giustificazioni, con indicazione, limitatamente al secondo caso, del nominativo dell'impresa esclusa;
15. imprese sorteggiate in procedure aperte o ristrette per forniture o servizi di cui all'articolo 38, comma 3, che non abbiano fornito la prova del possesso dei requisiti o non abbiano confermato le dichiarazioni rese in sede di gara e della eventuale nuova determinazione della soglia di anomalia e della aggiudicazione;
16. impresa aggiudicataria con riferimento a tutte quelle facenti parte dell'eventuale associazione;
17. se l'impresa aggiudicataria abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'[articolo 50 del d. lgs. 163/2006](#) ed elenco delle imprese dei cui requisiti intenda avvalersi;
18. data di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata;
19. componenti della commissione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del d. lgs. 163/2006 e dell'[articolo 36, comma 4, della l. r. 38/2007](#).

e) stipula contratto e inizio lavori:

1. forme di pubblicità dell'esito della procedura di selezione ulteriori rispetto a quella presso la pagina web dell'osservatorio;
2. data di stipula ed eventuale esecutività del contratto;
3. importo della cauzione definitiva;
4. data prevista di consegna dei lavori e del relativo verbale;
5. termine contrattuale per la conclusione dei lavori o servizi;
6. nominativo del direttore dei lavori;
7. nominativo del coordinatore della sicurezza in corso d'opera;
8. ritardo o sospensione della consegna dei lavori.

f) contratti di subappalto

1. subappalti autorizzati e relativa tipologia delle lavorazioni;
2. importo del subappalto;
3. imprese subappaltatarie.

g) esecuzione del contratto

1. *importo e date degli stati di avanzamento, relativo ammontare delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi; (14)*
2. modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento;
3. nominativo dell'impresa eventualmente subentrata in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'[articolo 140 del d. lgs. 163/2007](#);
4. data, importo e motivazioni delle varianti;

5. data e numero di giorni di proroga concessi per atti aggiuntivi;
6. data ed oneri derivanti dagli accordi bonari.

h) ultimazione dei lavori

1. data del verbale di ultimazione lavori o servizio;
2. importo finale contabilizzato;
3. numero e importo di eventuali accordi bonari e riserve, per i soli lavori pubblici;
4. modalità ed esito dell'eventuale collaudo e nominativo dei collaudatori;

i) risoluzioni contrattuali

1. data e motivo della risoluzione contrattuale ai sensi del [d. lgs. 163/06](#);
2. oneri economici derivanti dalla rescissione contrattuale;
3. modalità di prosecuzione dei lavori o del servizio.

Note

1. Punto così sostituito con [d.p.g.r. 31 luglio 2012, n.44/R](#), art. 12.

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Promozione sistemi telematici
- Art. 4 Definizioni

Titolo II PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

Capo I Procedure di gara svolte in modalità telematica

- Art. 5 Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana
- Art. 6 Gestore del Sistema
- Art. 7 Sito Informatico
- Art. 8 Norme tecniche di funzionamento
- Art. 9 Interoperabilità del sistema START
- Art. 10 Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività
- Art. 11 Principi organizzativi
- Art. 12 Identificazione
- Art. 13 Indirizzario dei fornitori
- Art. 14 Negozio elettronico
- Art. 15 Banca dati controlli
- Art. 16 Accordi quadro
- Art. 17 Sistemi dinamici di acquisizione

Capo II

Mercato Elettronico della Toscana

- Art. 18 Mercato Elettronico della Toscana
- Art. 19 MEPA e strumenti di condivisione
- Art. 20 Interoperabilità dei sistemi informatici
- Art. 21 Gestione dei mercati elettronici delle amministrazioni
- Art. 22 Attività per abilitazione dei fornitori
- Art. 23 Verifica fornitori e prodotti

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Abrogazione

- Art. 24 Abrogazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la quale prevede all'articolo 66, comma 1, lett. e) l'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento per la disciplina dei sistemi telematici di acquisto di cui alla Sezione II del Capo VI della legge;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1/10/2009;

Visti il parere di cui all'articolo 16 del regolamento della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 980;

Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto l'ultimo parere della Direzione Generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1190;

Considerato quanto segue:

1. che al fine della razionalizzazione e del conte-

nimento della spesa pubblica, nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto e dall'altra all'introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto e-procurement pubblico;

2. che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di "denaro" derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;

3. che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel recepire la direttiva comunitaria 18/2004, ha previsto l'utilizzo degli strumenti informatici nella gestione delle procedure gare al fine, sempre, di migliorare la trasparenza e raggiungere una maggiore efficienza negli acquisti pubblici;

4. che in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;

5. che la Regione Toscana ha adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi) un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi che ricomprende le procedure di gara effettuate con modalità telematica e gli acquisti sul mercato elettronico;

6. che con la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la Regione, al fine di favorire, nelle procedure contrattuali, i processi di semplificazione e efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché i principi di trasparenza e concorrenza, si è assunta il compito di promuovere ed incentivare la diffusione e l'utilizzo tra le amministrazioni dei sistemi

e degli strumenti telematici di acquisto che prevedono l'effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica e l'acquisto sul mercato elettronico;

7. che la legge regionale, prevede, a tal fine per l'effettuazione delle procedure di gara, l'utilizzo di un sistema telematico realizzato dalla Regione e messo a disposizioni delle amministrazioni del territorio e la costituzione del mercato elettronico della Toscana sul quale possono essere effettuati acquisti di forniture e servizi da parte delle amministrazioni;

8. che la Regione ha realizzato il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzato dalla stessa e dalle amministrazioni del territorio per l'effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica, in relazione al quale occorre dettare norme di natura organizzativa per le amministrazioni che lo utilizzano relativamente allo svolgimento delle procedure ed ai rapporti con il gestore del sistema, norme già previste dal regolamento approvato con il d.p.g.r. 3/R/2003;

9. che, al fine della costituzione del mercato elettronico della Toscana (MET) e della realizzazione del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") la Regione Toscana ha individuato, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip, le modalità per la realizzazione del MET;

10. che a seguito delle disposizioni contenute nel presente regolamento si prevede in un'ottica di semplificazione e riordino normativo l'abrogazione delle disposizioni già contenute nel precedente regolamento 3/R del 2003.

E' approvato il presente regolamento

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 47 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), nonché la costituzione ed il funzionamento, in attuazione dell'articolo 66, comma 1, lett. e), della medesima normativa, del mercato elettronico della Toscana.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) relativamente al Titolo I Capo I e al Titolo II Capo II a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2007, fatta eccezione per la disposizione dell'articolo 18, comma 2;

b) relativamente alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2007 che utilizzano il sistema telematico di cui all'articolo 5.

Art. 2

Principi (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007)

1. Lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di cui all'articolo 1 e la costituzione del mercato elettronico della Toscana avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento ed economicità, nonché delle disposizioni di recepimento della normativa vigente sulla firma elettronica e sulla documentazione amministrativa.

Art. 3

Promozione dei sistemi telematici

(Articolo 46 l.r. 38/2007)

1. La Regione, al fine di promuovere presso le imprese la conoscenza e la partecipazione alle procedure di gara in modalità telematica, nonché la presenza delle stesse sul mercato elettronico della Toscana, può concludere accordi con le associazioni di categoria finalizzati alla realizzazione di azioni sul territorio, anche attraverso appositi sportelli dedicati alla formazione ed al supporto alle imprese toscane.

Art. 4

Definizioni (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) procedure di gara: le procedure aperte, ristrette e negoziate, i sistemi dinamici d'acquisizione, gli accordi quadro di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE);

b) modalità telematica: l'espletamento delle procedure di gara attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione;

c) mercato elettronico: l'insieme delle procedure che consentono all'amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati;

d) mercato elettronico della Toscana (MET): il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e realizzato e gestito da Consip – Concessionaria Ser-

vizi Informativi Pubblici S.p.A. e i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2007 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli standard di interoperabilità definiti nel presente regolamento;

e) sistemi elettronici e telematici di negoziazione: l'insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare l'affidamento di forniture, servizi e lavori attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazione e delle procedure informatiche realizzate con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti archiviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure di scelta del contraente;

f) sistema: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

g) amministrazioni: i soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2007;

h) responsabile della procedura di gara: ogni soggetto abilitato nell'ambito delle amministrazioni aggiudicatrici ad impegnare l'amministrazione per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;

h1) unità ordinante: ogni soggetto abilitato dalle amministrazioni aggiudicatrici ad effettuare acquisti attraverso il ricorso al negozio elettronico e al mercato elettronico;

i) gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato incaricato della gestione del sistema telematico di negoziazione;

l) concorrente: l'operatore economico che può partecipare alle procedure di gara;

m) fornitore: l'operatore economico abilitato ad inserire nel mercato elettronico i cataloghi dei prodotti per i quali ha conseguito l'abilitazione;

n) sito: il punto di presenza sulle reti telematiche dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari per gli acquisti telematici;

o) procedura di identificazione: la modalità informatica che consente l'accesso al sistema telematico di negoziazione;

p) indirizzario: l'elenco degli operatori economici che hanno richiesto all'amministrazione di essere avvertiti in occasione di gare telematiche;

q) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

r) negozio elettronico: lo spazio, nell'ambito del sito, dedicato alla pubblicazione dei contratti stipulati dalla Regione, quale centrale di committenza ai sensi della

l.r. 38/2007, e alla gestione delle adesioni da parte delle amministrazioni.

s) popolamento del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): l'attività di registrazione di imprese e prodotti nel mercato elettronico volta ad aumentare la numerosità dei soggetti presenti.

Titolo II

PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

Capo I

Procedure di gara svolte in modalità telematica

Art. 5

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47 della l.r. 38/2007, predispone il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START.

2. La Regione e le amministrazioni di cui all'articolo 2, lettere a) e c) della l.r. 38/2007, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, utilizzano START, anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e) della l.r. 38/2007, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, possono utilizzare START anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.

Art. 6

Gestore del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Il gestore del sistema assicura il funzionamento delle procedure telematiche e gestisce i servizi di conduzione tecnica, assumendone la relativa responsabilità.

2. Il gestore del sistema, ove sia un soggetto esterno all'amministrazione, è individuato con le procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Il gestore deve stipulare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati all'amministrazione o a terzi nell'espletamento della sua attività, nonché per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione, cura gli adempimenti di competenza della medesima, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei processi informatici.

Art. 7

Sito informatico (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Per l'accesso a START è istituito un apposito sito internet.

2. Al fine di rendere conoscibili agli operatori economici le amministrazioni che utilizzano sistemi telematici di acquisto è istituita un'apposita pagina attraverso la quale è possibile l'accesso diretto ai sistemi delle singole amministrazioni.

3. Le istanze delle singole amministrazioni presenti sul sistema contengono la documentazione relativa alle gare e le funzionalità necessarie per l'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e) della l.r. 38/2007 segnalano alla Regione l'istituzione del sito e le eventuali variazioni dell'indirizzo telematico dello stesso.

Art. 8

Norme tecniche di funzionamento del sistema
(Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Le procedure di gara svolte con modalità telematica sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme tecniche di funzionamento del sistema, adottate dalle amministrazioni.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, lettere a) e c) della l.r. 38/2007 le norme tecniche di funzionamento sono adottate con decreto del dirigente responsabile della struttura competente in materia.

3. Le norme tecniche di funzionamento del sistema costituiscono parte integrante della documentazione di gara.

Art. 9

Interoperabilità del sistema START
(Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le attività amministrative relative alle procedure contrattuali, la Regione definisce i criteri e predispone l'infrastruttura tecnologica per l'integrazione e l'interoperabilità del sistema START con gli altri sistemi informativi delle amministrazioni.

Art. 10

Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti

di gara sono presentati di norma dai concorrenti con modalità telematica e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario, per la determinazione e l'esecuzione della prestazione, è fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.

2. Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro della documentazione di gara.

3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti fra il concorrente e l'amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema informatico e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario ai fini della procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni inviate agli utenti sono altresì consultabili in una apposita sezione del sistema all'interno dell'area ad accesso riservato.

5. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell'ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all'utente sulla base della procedura di identificazione di cui all'articolo 12 e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema informatico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.

Art. 11

Principi organizzativi (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal d.lgs. 196/2003.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita, in conformità delle disposizioni vigenti, tramite interrogazioni della banca dati del sistema che contiene la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura ed estrazione di copia della stessa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

3. E' altresì consentita l'interrogazione delle registrazioni di sistema delle attività compiute dai concorrenti in fase di partecipazione alla negoziazione.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, lettere

a) e c) della l.r. 38/2007 applicano anche la normativa regionale emanata in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12

Identificazione (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. L'identificazione è la procedura di accesso condizionato al sistema che consente al concorrente, previa comunicazione dei propri dati identificativi, di essere riconosciuto come utente e di poter partecipare alla specifica procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica.

2. Il concorrente, una volta completata l'identificazione, accede all'area riservata del sistema contenente la documentazione di gara e le funzionalità per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente.

Art. 13

Indirizzario dei fornitori (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. L'indirizzario dei fornitori è un elenco di operatori economici che hanno segnalato all'amministrazione il loro interesse ad essere avvisati per via telematica dell'avvio di procedure di gara svolte sul sistema START per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.

2. L'iscrizione all'indirizzario non costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alle procedure di gara svolte con modalità telematica.

3. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione sul sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.

Art. 14

Negozi elettronico (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Il negozio elettronico è lo spazio telematico sul sistema START riservato alle adesioni delle amministrazioni ai contratti stipulati dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 42 e 53 della l.r. 38/2007 e dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 43 della medesima normativa.

2. Il negozio elettronico riporta, per ciascun contratto in adesione, le seguenti informazioni:

- a) la documentazione di gara;
- b) la descrizione delle forniture e servizi oggetto del contratto;
- c) le condizioni contrattuali;
- d) i cataloghi dei prodotti e servizi ed il listino degli stessi;
- e) le modalità di adesione al contratto.

Art. 15

Banca dati controlli (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Sul sistema START è realizzata la banca dati dei controlli, prevista dall'articolo 21 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"), alla quale possono accedere, previa identificazione, il dirigente responsabile del contratto ed il responsabile unico del procedimento delle amministrazioni di cui all'articolo 2, lettera a) della l.r. 38/2007 e del Consiglio regionale.

2. Il dirigente e il responsabile unico del procedimento, in relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e lavori effettuati, inseriscono nella banca di cui al comma 1 i seguenti dati:

- a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati;
- b) la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità;
- c) l'indicazione dei certificati acquisiti;
- d) l'indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l'accesso.

3. La banca dati, su esplicita richiesta, può essere condivisa con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza di cui al d.lgs. 196/2003.

Art. 16

Accordi quadro (Articolo 46 l.r. 38/2007)

1. La Regione, operando anche quale centrale di committenza, e le amministrazioni possono ricorrere per i propri acquisti di beni e servizi agli accordi quadro stipulati da CONSIP. Con manifestazione d'interesse vengono indicate, ove necessario, le specifiche della prestazione e l'importo presunto del fabbisogno.

2. Le amministrazioni possono altresì ricorrere per i propri acquisti di forniture e servizi, con le stesse modalità, agli accordi quadro stipulati dalla Regione.

Art. 17

Sistemi dinamici di acquisizione (Articolo 46 l.r. 38/2007)

1. Per l'effettuazione degli acquisti di forniture e servizi, la Regione e le amministrazioni possono ricorrere al sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs 163/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da CONSIP.

2. Per l'utilizzo del sistema dinamico di acquisizione, la Regione può, sulla base di accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con CONSIP, effettuare attività di sperimentazione.

Capo II

Mercato Elettronico della Toscana

Art. 18

Mercato elettronico della Toscana (Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni possono avvalersi del mercato elettronico della Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione.

2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale possono effettuare acquisti diretti per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro sulla base della consultazione dei cataloghi dei fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Art 19

MEPA e strumenti di condivisione (Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Nel contesto della realizzazione del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), la Regione, secondo modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze e con CONSIP, per quanto di competenza, può svolgere attività utili al "popolamento" del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenendo conto di specifiche esigenze di carattere locale, anche provenienti dalle amministrazioni, nell'ottica della realizzazione di azioni sinergiche nell'utilizzo del MEPA sul territorio regionale.

2. Sul portale del MEPA, secondo le modalità di cui al comma 1, può essere attivato un apposito spazio dedicato alla Regione Toscana ed accessibile alle Amministrazioni, anche al fine della semplificazione delle procedure di acquisto e dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 20

Interoperabilità dei sistemi informatici (Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Nell'ambito del MET, i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni sono provvisti di modalità tec-

niche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l'interrogazione dei cataloghi e l'acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.

2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravii procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente.

Art. 21

Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni
(Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.

2. Più amministrazioni possono concorrere alle attività di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilità di ciascuno.

Art. 22

Attività per abilitazione dei fornitori
(Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Le associazioni di categoria, sulla base di appositi accordi e secondo le modalità definite dalla Regione e da CONSIP, possono svolgere attività dirette a favorire la partecipazione degli operatori economici al MET, attraverso il supporto agli stessi nelle fasi di abilitazione, compilazione ed aggiornamento dei cataloghi, nelle fasi di pre-verifica formale del catalogo, negli adempimenti per la pubblicazione del medesimo e nelle ulteriori attività connesse.

Art. 23

Verifica fornitori, prodotti e servizi
(Articolo 49 l.r. 38/2007)

1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a veri-

ificare l'idoneità, tecnica e giuridica, dei fornitori, nonché dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004.

2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Abrogazione

Art. 24 Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 24 dicembre 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 980 di approvazione in prima lettura del regolamento;

Parere favorevole della Prima commissione consiliare espresso in data 26 novembre 2009;

Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso in data 14 dicembre 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1190 di approvazione del regolamento.



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-10-2007 (punto N. 2)

Delibera

N .691

del 01-10-2007

Proponente

FEDERICO GELLI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità / Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Enzo Grassi

Estensore: Enzo Grassi

Oggetto:

Circolare recante indicazioni applicative della Legge regionale 38/2007.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

AGOSTINO FRAGAI

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Sì	Cartaceo+Digitale	nome
B	Sì	Cartaceo+Digitale	disposizioni specifiche

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.3, comma 2, lett.a) della L.R. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e la regolarità del lavoro";

Vista la rilevanza della normativa regionale in questione che introduce significative innovazioni rispetto a quanto stabilito dalla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. N. 163/2006);

Ritenuto opportuno fornire a tutte le stazioni appaltanti soggette all'applicazione della normativa regionale prime indicazioni dell'applicazione della legge regionale 38/2007, anche in relazione alla sopravvenuta normativa nazionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro (Legge n. 123/2007);

Ritenuto inoltre necessario impartire specifiche indicazioni agli uffici regionali ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 26/2000, nonché agli altri enti e aziende regionali di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), della l.r. 38/2007, in particolare in ordine all'applicazione uniforme delle disposizioni di cui al Capo VII della citata l.r. 38/2007, concernente la "Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli Enti dipendenti";

Visto lo schema di circolare recante indicazioni applicative della l.r. 38/2007 e le specifiche direttive in materia per gli uffici regionali;

Visto il parere favorevole del CTP espresso nella seduta del 28 settembre 2007;

A voti unanimi

DELIBERA

- a. Di approvare la circolare recante indicazioni applicative della l.r. 38/2007 (Allegato A);
- b. Di approvare le specifiche direttive per gli uffici regionali (Allegato B).

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b) della L.R.9/95 è pubblicato per intero, compresi gli allegati, sul BURT, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Area di Coordinamento Attività Legislative e Giuridiche
Il Dirigente Responsabile
Enzo Grassi
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” PRIME INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI.

- 1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale.**
- 2. Termini di applicabilità della legge regionale.**
- 3. Disposizioni della legge regionale applicabili alla data di entrata in vigore della legge regionale.**
- 4. Disposizioni la cui applicabilità è subordinata all’adozione di ulteriori atti della Giunta regionale.**
- 5. Disposizioni la cui attuazione è demandata alle stazioni appaltanti.**

La presente circolare si propone di fornire alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni relative all'applicazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 20 del 18.7.2007, entrata in vigore il **17 settembre 2007**.

1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale

La legge regionale n.38/2007 disciplina, nel rispetto del d.lgs.n. 163/2006, i contratti pubblici di appalto **aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi** stipulati ed eseguiti sul territorio regionale:

- a) dalla Regione, enti ed agenzie istituiti con legge regionale, enti parco regionali, Azienda agricola regionale di Alberese;
- b) dagli enti locali, dai loro consorzi unioni ed associazioni;
- c) dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere universitarie, dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
- d) dalle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
- e) dalle altre amministrazioni aggiudicatrici non indicate alle lettere a) b) c) e d), dagli enti aggiudicatori e dagli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del D.lgs 163/2006 ed individuati dall'art. 32 del medesimo decreto legislativo.

Sono pertanto soggetti all'applicazione della legge regionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 comma 1 e dell'art.2 comma 1 lett. e) della legge, tutti i contratti di forniture, servizi e lavori stipulati ed eseguiti sul territorio regionale da tutti i soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. n.163/2006, ivi compresi quelli affidati da uffici che costituiscono articolazioni organizzative delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Sono esclusi dall'applicazione della legge i contratti pubblici per i quali resta ferma la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs.n. 163/2006 relativi alla tutela dei beni culturali, ai contratti nel settore della difesa, ai contratti secretati o ai contratti che esigono particolari norme di sicurezza.

2. Termini di applicabilità della legge regionale

La legge regionale contiene alcune disposizioni immediatamente applicative **a far data dal 17 settembre 2007**, non essendo prevista per esse l'emanazione di disposizioni di attuazione da parte della Giunta regionale o da parte delle singole amministrazioni aggiudicatrici. Tali disposizioni si applicano quindi alle procedure per le quali la determinazione a contrarre (o altro atto equivalente, in base all'ordinamento interno dell'ente), è stata adottata **a far data dal 17 settembre 2007** nonchè, per le procedure senza pubblicazione di bando, i cui **inviti a presentare offerte sono stati inviati a far data dal 17 settembre 2007**.

Nella prima ipotesi, data la rilevanza della data di adozione della determinazione a contrarre - o dell'altro atto equivalente- ai fini del regime normativo applicabile, i relativi estremi devono essere riportati per esteso nel bando di gara. Tale indicazione è peraltro prevista dal d.lgs.n.163/2006.

Vi sono, inoltre, una serie di disposizioni che necessitano dell'emanazione di regolamenti o di altri atti da parte della Giunta Regionale ed un complesso di disposizioni che richiedono l'adozione di atti di competenza dei singoli enti. Tutte queste ultime disposizioni, che saranno evidenziate nei paragrafi successivi, **non sono immediatamente applicative.**

3. Disposizioni della legge regionale applicabili alla data di entrata in vigore della legge regionale

L'**articolo 14** introduce, nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriori e rilevanti elementi di valutazione che attengono a misure aggiuntive e requisiti di sicurezza dei lavoratori. Di questi specifici elementi le stazioni appaltanti devono tenere conto relativamente alle procedure avviate dal **17 settembre 2007**.

L'**articolo 15 comma 1** della legge regionale prevede che, ai fini della determinazione dell'importo della gara, le amministrazioni tengano conto dei costi di gestione, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza e della manodopera risultanti dai contratti CCNL di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi.

Il rinvio della quantificazione dei costi della sicurezza ad avvenuta approvazione del prezzario regionale (rinvio operato dall'art.71 della l.r.n.38/07) risulta superato a seguito della modifica introdotta all'art. 86 del d.lgs.n. 163/2006 dalla legge n.123/2007. Secondo l'attuale formulazione dell'art.86, la specifica valutazione e indicazione dei costi per la sicurezza - che non possono essere soggetti a ribasso - è infatti di immediata applicazione.

Ai fini della valutazione del costo del lavoro, le stazioni appaltanti si baseranno sulle tabelle del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale previste all'art. 86 del d. lgs. n.163/2007. Sino all'emanazione delle tabelle stesse, sarà preso a riferimento quanto previsto dall'art. 15 comma 1 della l.r. n. 38/2007.

L'**articolo 15 comma 2** della legge regionale prevede prima dell'aggiudicazione per tutti gli appalti la valutazione della congruità dell'incidenza dei costi della manodopera e per gli appalti di servizi anche di quelli della sicurezza. A seguito della modifica introdotta all'art. 86 del d.lgs.n.163/2006, gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso; la valutazione di congruità prevista dalla legge regionale deve essere quindi effettuata relativamente ai soli costi della manodopera.

Tale valutazione, essendo prevista a tutela dei lavoratori, deve essere sempre effettuata anche laddove l'offerta non sia soggetta alla valutazione di anomalia.

La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma 2 in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Gli **articoli 16 e 17** introducono per le stazioni appaltanti una serie di adempimenti relativi alla verifica dell'idoneità tecnico professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa aggiudicataria. Tali disposizioni si applicano alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Per quanto concerne il **comma 4 dell'articolo 17**, si precisa che gli accordi ivi previsti ai fini della integrazione dei contenuti del DURC non risultano più necessari, dato quanto disposto successivamente dal II decreto correttivo al codice dei contratti (d.lgs.n. 113/2007) al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia. E' stato infatti previsto che le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, debbano rilasciare il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.

L'**articolo 19** individua alcune cause di risoluzione del contratto che le stazioni appaltanti devono prevedere nei capitolati speciali d'appalto. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Ai fini della formazione dell'elenco di cui all'art. 35 della legge regionale, i provvedimenti di risoluzione adottati devono essere comunicati all'Osservatorio regionale, secondo modalità di trasmissione telematica che saranno rese note dallo stesso Osservatorio. Fino alla messa a punto di tali modalità la comunicazione deve avvenire per lettera raccomandata indirizzata a: Osservatorio regionale Appalti, Via di Novoli 26 palazzo A – 50127 Firenze.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, le modalità di svolgimento del contraddittorio di cui al comma 2 della disposizione sono disciplinate dai singoli capitolati.

Nel caso di appalti di servizi, la causa di risoluzione di cui al comma 1 lett.c) deve essere formulata con riferimento al solo documento di valutazione dei rischi di cui all' art.4 d.lgs.n.626/1994.

In ogni caso di risoluzione del contratto, per ipotesi previste dalla legge regionale o da altre disposizioni speciali, le stazioni appaltanti, nel caso vi siano conseguenze sulla continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nell'appalto, sono impegnate a promuovere confronti con le parti sociali per individuare opportune soluzioni.

L'**articolo 20**, fermo restando quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs.n. 163/2006, introduce ulteriori disposizioni in materia di subappalto. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

In particolare, il **comma 2** introduce il divieto - che deve essere espressamente previsto nei bandi di gara - di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Il **comma 3** concerne l'obbligo di evidenziare nei contratti di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza, che non possono essere soggetti a riduzione. Tale obbligo è stato poi previsto in via generale dall'art. 118 del codice dei contratti a seguito della modifica apportata allo stesso con il decreto correttivo (d.lgs.n.113/2007).

La norma regionale prevede inoltre, anche per i contratti di subappalto, la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera (ex art. 15 comma 2).

I **commi 4 e 5** prescrivono la verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale, ed ulteriori obblighi a carico del subappaltatore.

Infine, il **comma 6** limita il subappalto alle sole attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento.

Ne deriva che il subappalto resta consentito:

- per quanto concerne i lavori, per le sole categorie di opere specializzate (OS); qualora tali lavorazioni, rientrino nella categoria prevalente, esse possono essere subappaltate nella misura massima prevista dall'art. 118 del d.lgs.n. 163/2006 (30%) o nella diversa misura che sarà individuata dal regolamento di attuazione del medesimo d.lgs. n. 163/2006. Per le lavorazioni che appartengono alle categorie di opere specializzate individuate dall'art. 72 comma 4 del DPR 554/1999 resta fermo il limite previsto dall'art. 37 comma 11 del d. lgs.n. 163/2006 (15%);
- per quanto concerne servizi e forniture, per le prestazioni che rivestono carattere di specializzazione individuate nel bando di gara e/o nel capitolato speciale, che possono essere oggetto di subappalto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 (30%).

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 21** introduce l'obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili; inoltre, ad ogni livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) deve corrispondere un equivalente livello di pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base di gara. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** si applicano anche nelle ipotesi di progettazione iniziata prima dell'entrata in vigore della legge l.r. n.38/07, limitatamente ai livelli progettuali non ancora approvati alla data del 17 settembre 2007.

La previsione del **comma 4**, relativa all'obbligo del direttore dei lavori di procedere all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori solo dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, si applica anche a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge regionale, limitatamente agli stati di avanzamento da approvare successivamente.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 23** si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**, ad **esclusione del comma 3** che invece sarà applicabile solo a seguito dell'entrata in vigore del regolamento attuativo. Sussiste comunque fin da ora l'obbligo previsto dall'art. 6 della l.n. 123/2007 (in vigore dal 25 agosto 2007) di dotare il personale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.

Inoltre, il **comma 1** (disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri) che ha finalità meramente informative per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi di vigilanza, si applica anche a tutti i lavori in corso di esecuzione.

I commi **4, 5 e 6** si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione, limitatamente a nuove lavorazioni o a nuovi soggetti immessi nell'attività lavorativa o a nuovi procedimenti o impianti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

L'**articolo 24**, si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

La norma prevede al **comma 1** che i capitolati speciali o d'appalto contengano l'obbligo dell'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.19.

Il **comma 2** introduce - per i contratti di servizi e forniture con posa in opera da eseguire presso la stazione appaltante- la previsione di ulteriori obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli **articoli 25 e 26** sono **immediatamente applicabili** ed impegnano direttamente la Giunta regionale in azioni concrete per il potenziamento della sicurezza e regolarità del lavoro in edilizia. La Giunta regionale ha già dato avvio alle procedure per la loro attuazione ed ha già promosso e realizzato tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL una campagna straordinaria di controlli sui cantieri edili.

L'**articolo 27 comma 1** prevede espressamente che tutte le disposizioni del Capo III "Disposizioni a tutela della sicurezza e tutela del lavoro" si applicano anche agli affidamenti in economia. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Il **comma 2**, che introduce il divieto di affidamento in economia per lavori e servizi “ad alto rischio”, **non è immediatamente applicabile**. Tali lavori dovranno infatti essere individuati attraverso specifiche linee-guida approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 30. Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L’**articolo 28** relativo alla programmazione dei contratti per l’affidamento dei lavori pubblici stabilisce l’obbligo di programmazione per tutti i contratti indipendentemente dal loro importo e riduce a trenta giorni il termine di affissione nella sede dell’amministrazione aggiudicatrice dello schema di programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L’**articolo 32**, concernente il responsabile unico del procedimento, per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura consente - oltre a quanto previsto dall’art.10 comma 5 del d.lgs. n.163/2007 come modificato dal d.lgs n.6/2007 - di affidare in via del tutto eccezionale, lo svolgimento delle funzioni di RUP a dipendente di profilo amministrativo.

In tale ipotesi, il prescritto affidamento del supporto tecnico al RUP, volto a garantire comunque l’apporto delle necessarie competenze, è naturalmente soggetto alle regole di cui all’articolo 10 comma 7 del d.lgs. n.163/2007. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

L’**articolo 33**, diretto alla tutela degli aspetti ambientali, prevede che le amministrazioni introducano nei bandi di gara e nei capitolati disposizioni finalizzate alla valorizzazione di tali aspetti. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

L’**articolo 36 comma 1**, che prevede l’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, **non è immediatamente applicabile**; è infatti necessaria l’emanazione da parte della Giunta regionale delle relative linee guida previste dall’art. 73 comma 5 della l.r. n. 38/2007.

I **commi 2, 3 e 4** trovano invece applicazione alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**. In particolare, il comma 3 consente, nelle procedure negoziate, di affidare al dirigente la valutazione delle offerte evitando quindi di costituire un’apposita commissione. Nel caso di piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) il comma 4 esclude per i componenti le commissioni la sussistenza di incompatibilità con l’esercizio di altre funzioni tecniche o amministrative.

L’**articolo 37** in materia di cauzioni prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di stabilire che, nelle procedure di aggiudicazione di servizi e forniture, l’offerta non sia corredata dalla cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario quale condizione necessaria per l’aggiudicazione definitiva. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad euro 200.000,00 le amministrazioni aggiudicatrici possono, altresì, stabilire di richiedere la

costituzione della sola cauzione definitiva. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 38** è applicabile nelle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**. La disposizione - in materia di controlli sulle autodichiarazioni nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi - prevede la facoltà che i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del d.lgs. n.163/06, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possano essere effettuati dalle stazioni appaltanti prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima della apertura delle offerte.

Nelle procedure negoziate, fermo restando l'obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

L'**articolo 39** prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara o nella richiesta di preventivo che le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 163/06 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 40** introduce una disposizione finalizzata a semplificare gli adempimenti formali nelle procedure di gara. In particolare, viene attenuato l'obbligo di redigere il verbale previsto dall'articolo 78 del d.lgs.163/2006 in attuazione della direttiva comunitaria. Tale verbale di sintesi delle principali operazioni di gara – finalizzato alla comunicazione alla Commissione Europea – può infatti ritenersi non necessario nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria dato che tutti gli elementi richiesti emergono dalla verbalizzazione delle singole operazioni di gara, che costituisce elemento necessario di qualsiasi procedura. La disposizione è applicabile alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

L'**articolo 41** introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere il subentro negli appalti di forniture e servizi ed estende l'utilizzabilità dell'istituto anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi dall'art.19 della legge regionale. Resta ovviamente fermo quanto previsto dall'art.140 del d.lgs.163/2006, secondo cui l'inserimento della clausola di subentro è obbligatoria nei bandi di lavori pubblici. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 42** disciplina la possibilità per la Regione di assumere le funzioni di centrale di committenza per il sistema degli enti locali. Detta disposizione, che conferma per la Regione un ruolo che già da tempo la stessa assolve per gli enti del territorio, è **immediatamente applicabile** anche in assenza del regolamento di attuazione previsto dall'art. 66 della legge regionale, dovendo lo stesso solo introdurre per specifiche tipologie di contratti una disciplina di dettaglio.

Gli **articoli 43, 44 e 45** prevedono forme e modalità di gestione comune dei contratti mediante l'esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali, l'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti, le convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara sono **immediatamente applicabili**.

L'**articolo 47** prescrive agli uffici della Regione, agli enti regionali ed agli enti del servizio sanitario regionale, indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) e c), di utilizzare il sistema telematico di acquisto già operante per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. La norma prevede inoltre, per gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. n.1/2004 la facoltà di utilizzare il suddetto sistema per l'effettuazione delle proprie gare. La disposizione è **immediatamente applicabile**.

4. Disposizioni la cui applicabilità è subordinata all'adozione di ulteriori atti della Giunta regionale.

Le disposizioni del **Capo II** della legge regionale, relative **all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, non sono immediatamente applicative**. E' infatti necessaria l'emanazione del relativo regolamento di attuazione (art.66 comma 1 lett.a l.r.n.38/06).

L'art.71 della legge regionale prevede inoltre che la decorrenza di operatività della nuova struttura, subordinata alla adeguata dotazione di risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni, venga fissata con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Fino alla data che sarà fissata con la predetta deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. n.79/1989, mentre i nuovi obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio fissati dalla l.r.n. 38/2007 saranno operativi a decorrere da tale data.

Nel periodo transitorio restano ferme le funzioni già svolte dall'Osservatorio quale sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art.7 comma 1 del d.lgs. 163/2006.

Inoltre, l'articolo 66 prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifici regolamenti attuativi della legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Tenuto conto di ciò, e del rinvio contenuto nella legge all'adozione di specifici provvedimenti della Giunta regionale, nonché di quanto previsto dall'art. 73 per la prima fase di applicazione della legge regionale, **sono da ritenersi non immediatamente applicabili da parte delle stazioni appaltanti, sino all'avvenuta adozione degli atti sopra indicati, le seguenti disposizioni:**

- **articolo 18 – Pagamento delle retribuzioni;**
- **articolo 22 – Tutor di cantiere;**
- **articolo 31 – Profilo del committente;**
- **articolo 34 – Requisiti di capacità delle imprese;**
- **articolo 35 – Cause di esclusione;**
- **articolo 49 – mercato elettronico regionale.**

Per quanto concerne l'**articolo 31** relativo al profilo del committente si precisa che lo strumento è già obbligatorio nei termini prescritti dal d.lgs. n.163/2007.

5. Disposizioni la cui attuazione è demandata alle stazioni appaltanti.

L'**articolo 3** trova applicazione a seguito dell'approvazione da parte delle stazioni appaltanti di specifiche disposizioni relative alle modalità di affidamento dei contratti esclusi di cui agli artt. 19, 20 e 22 del d.lgs 163/2006. Tali disposizioni potranno non prevedere la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 nelle ipotesi che consentono il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando ai sensi del d.lgs.n.163/2006.

Le stazioni appaltanti devono adottare la propria disciplina entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge e quindi entro il **15 marzo 2008**. Fino all'emanazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti si attengono a quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs 163/2007.

L'**articolo 29** introduce, per le sole amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo della programmazione annuale dei contratti di forniture e di servizi, rinviando alla singola amministrazione la disciplina delle modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma.

Pertanto, al fine di consentire agli enti di elaborare una propria disciplina, il programma dovrà essere necessariamente adottato **a decorrere dall'anno 2009**. Dallo stesso anno avranno applicazione le conseguenze per il mancato inserimento dei contratti nel programma annuale così come indicate al comma 4 della disposizione.

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO”. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE E PER GLI ENTI REGIONALI.

La presente circolare è rivolta agli uffici della Giunta regionale ed agli enti regionali e reca, disposizioni specifiche per gli uffici della Giunta regionale e per gli enti regionali in materia di applicazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 20 del 18.7.2007, entrata in vigore il **17 settembre 2007**.

Innanzitutto, si evidenzia che con l'entrata in vigore della l.r. n.38/2007, viene abrogata la l.r.n. 12/2001 e s.m., che disciplinava l'attività contrattuale della Regione Toscana e degli enti dipendenti.

Con il presente atto vengono, in particolare, fornite indicazioni sulle novità introdotte dal **Capo VII della l.r.n.38/2007**, rispetto alla previgente normativa. Ulteriori e più dettagliate indicazioni saranno emanate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento attuativo del predetto Capo VII della legge regionale.

Alle disposizioni del Capo VII, si ricorda, non sono soggette le aziende USL, gli ESTAV e l'ARPAT (quest'ultima, in virtù di quanto disposto dall'art. 26 della l.r.n.66/95, istitutiva dell'Agenzia), che osservano le disposizioni contenute nella l.r. 40/2005.

Per quanto attiene alle **disposizioni contenute negli altri Capi della legge regionale**, gli uffici della Giunta e gli enti regionali si atterranno alle indicazioni contenute nella circolare Allegato A, indirizzata alla generalità delle stazioni appaltanti soggette all'applicazione della legge regionale, fatte salve le seguenti diverse disposizioni.

L'indicazione relativa all'applicazione dell'**articolo 29** - “Programmazione dei contratti di forniture e servizi” non opera per gli uffici ed enti regionali, essendovi la specifica disposizione nel Capo VII (art.51).

Inoltre, gli **articoli 37, 39 e 41** impugnati dinanzi alla Corte costituzionale con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; in considerazione di tale circostanza, pur trattandosi di disposizioni applicabile a far data dal **17 settembre 2007**, si invitano gli uffici a non avvalersi delle facoltà che essa introduce sino alla conclusione del giudizio costituzionale.

1. Disposizioni immediatamente applicabili

L'**articolo 51**, introduce alcune novità nel sistema di programmazione dell'attività contrattuale di forniture e servizi. In particolare, il programma dovrà contenere anche l'indicazione delle spese in economia di importo superiore ad euro 20.000,00.

Inoltre, è previsto l'obbligo di adottare il programma, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

L'**articolo 53** prevede l'**obbligo per gli uffici della Giunta regionale di stipulare contratti aperti per l'acquisizione di prestazioni di interesse comune di forniture e servizi** mediante procedure di appalto aperte, ristrette o negoziate precedute da bando.

Gli enti regionali di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) hanno l'obbligo di avvalersi dei suddetti contratti aperti.

Alla luce di quanto sopra è da ritenere implicitamente abrogato l'art.2 del regolamento di attuazione della l.r. 12/2001 (emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/r del 5.09.2001), recante una diversa disciplina dei contratti aperti.

L'**articolo 55** prevede al **comma 1** che la Giunta regionale approvi un capitolato generale per forniture e servizi. Il capitolato attualmente operante, approvato con deliberazione n.861 del 30/07/2001, può essere fino all'approvazione del nuovo.

L'**articolo 56** prevede che l'avvio della procedura di affidamento del contratto sia preceduto da decreto del dirigente responsabile, fatta eccezione per le procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando e per i servizi e le forniture in economia.

2. Disposizioni la cui attuazione è demandata alla Giunta regionale

L'**articolo 59** dispone che la Giunta regionale disciplini con proprio provvedimento l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del d.lgs.n. 163/2006.

L'**articolo 71, comma 3**, inerente le disposizioni transitorie, stabilisce che, per gli uffici della Giunta regionale, sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 66 l'attività dell'ufficiale rogante e gli affidamenti in economia relativi all'acquisizione di forniture e servizi continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della l.r. 12/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/r del 5.09.2001), tenendo conto anche di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 3/7/2006.

L'**articolo 73** " Decorrenza dell'efficacia" stabilisce che le disposizioni dell'art. 52 inerente gli incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, della pianificazione e di attività tecnico amministrative connesse, sono applicabili dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 66.

3. Disposizioni la cui attuazione è demandata agli enti regionali di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) della l.r. 38/2007

L'**articolo 72, comma 3**, che detta disposizioni di prima attuazione, stabilisce che gli enti, organismi, agenzie istituite con legge regionale, gli enti parco regionali, l'Azienda agricola di Alberese provvedono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a verificare la conformità alle disposizioni della legge dei rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli ove necessario e dando comunicazione alla Regione della avvenuta verifica e adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente contrastanti e i regolamenti e atti interni di organizzazione che non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica e adeguamento, cessano di avere efficacia.

L'**articolo 59** dispone che gli enti regionali della l.r. 38/2007 disciplinino con proprio provvedimento l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalla stessa legge regionale.

Per le agenzie regionali (**ARS, ARTEA, APET, ARSIA e ARPAT**) restano ovviamente ferme le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di funzionamento, di cui all'art.15 della legge regionale 27 dicembre 2005, n.70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), e le connesse indicazioni attuative, impartite con deliberazione GR n.394 del 4 giugno 2007.



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2007 (punto N. 55)

Delibera

N .1025

del 27-12-2007

Proponente

FEDERICO GELLI

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Giancarlo Galardi

Estensore: Sandra Mugelli

Oggetto:

Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in toscana - Approvazione.-

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

GIANNI SALVADORI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	PATTO PER LA SICUREZZA

Note:

La Giunta Regionale

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

Visto in particolare l'articolo 26 della legge regionale 38/2007, che dispone sulla stipula di un patto regionale sulla sicurezza e regolarità del lavoro in Toscana, tra la Regione Toscana, le rappresentanze delle stazioni appaltanti, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, contenente azioni volte alla definizione e sviluppo di strategie condivise fra le parti, finalizzate alla valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già elaborate e sperimentate per la crescita della cultura della legalità e del lavoro in sicurezza;

Preso atto che in data 19 novembre e 4 dicembre 2007 sono state portate, rispettivamente ai tavoli della concertazione istituzionale e generale, le linee guida da porre alla base della stesura del Patto sopra richiamato, tra le quali in particolare:

- la lotta al lavoro sommerso ed irregolare quali fattori determinanti degli infortuni sul lavoro;
- la valorizzazione degli apporti delle parti sociali e della bilateralità;
- la promozione dell'integrazione tra gli enti preposti alle attività di controllo ispettivo e verifica;

Preso atto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007, avente ad oggetto il ricorso delle Regioni avverso il Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006 la Giunta regionale, nella seduta del 17 dicembre 2007 ha ritenuto:

- di proporre al Consiglio regionale l'abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale 38/2007 ritenute non più conformi al dettato costituzionale;
- di proporre al Parlamento l'adozione di norme che integrino il d.lgs. 163/2006, con la finalità di accrescere i livelli di tutela della salute dei lavoratori, la trasparenza e legalità delle procedure di appalto, nonché di semplificare gli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti;
- di recepire, nel documento pattizio di cui all'articolo 26 della l.r.38/2007, alcuni dei principi già esplicitati dalla legge regionale 38/2007 in tema di sicurezza e legalità del lavoro nella parte oggetto di proposta di modifica al Consiglio Regionale;

Preso atto che nella seduta del tavolo di concertazione generale del 21 dicembre 2007 è stato siglato dalle parti il documento denominato Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, allegato al presente atto con l'obiettivo di garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza e regolarità nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici impegnati in appalti affidati sul territorio della regione toscana

Ritenuto di condividere le finalità ed i contenuti del patto sopra richiamato in quanto corrispondenti alle finalità ed ai principi della l.r.38/2007

A voti unanimi

Delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 26 della l.r.38/2007, con le motivazioni espresse in premessa, il Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, quale allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale n.9 del 1995, è pubblicato per intero, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 2 della l.r.18/1996 in quanto atto di interesse per la generalità dei cittadini.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Direttore Generale
GIANCARLO GALARDI

PATTO PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITÀ DEL LAVORO IN TOSCANA

tra

REGIONE TOSCANA

UPI

ANCI

UNCEM

CONFINDUSTRIA

CONFAPI Toscana

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

CNA

CONFARTIGIANATO

CASARTIGIANI

LEGA REGIONALE COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

CONFESERCENTI

CONFCOMMERCIO

CIA

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CGIL

CISL

UIL

CONSERVIZI CISPES TOSCANA

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2007

VISTO:

- il d.lgs. 626/1994 e ss.mm.e ii., riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
- il d.lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., inerente le prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, ed il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al d.p.r. 222/2003;
- la legge 123/2007 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- La legge regionale 8/2000, inerente il monitoraggio e le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- l'art.82 della legge regionale 1/2005 "Governo del Territorio" con il quale si danno disposizione in materia di rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili correlate al rilascio dei titoli edilizi;
- la legge regionale 64/2003 "norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili";
- la legge regionale toscana 38 del 2007, recante disposizioni in materia di contratti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro;
- il PIR 2.2 "Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro", contenuto all'interno del Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010;
- i Piani Mirati per la sicurezza del Piano Sanitario 2005-2007;
- il Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, del 30/03/2004;

- il protocollo d'intesa del 20/10/1997 tra Regione Toscana, associazioni regionali degli Enti Locali e parti sociali, concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza degli appalti e la lotta al lavoro nero, e le successive integrazioni di cui alle delibere della Giunta Regionale nn.1008/2001 e 2/2002;
- il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e Organizzazioni Sindacali sull'edilizia ospedaliera di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1397/2003;
- le proposte emerse dalla seconda Conferenza nazionale "Salute e sicurezza sul lavoro" tenutasi a Napoli nello scorso mese di gennaio;
- il Patto Nazionale – promosso proprio dalla Regione Toscana in seno alla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome – sulla sicurezza del lavoro, datato primo agosto 2007;

PREMESSO:

- che l'art. 26 della legge regionale 38/2007 prevede la stipula di un patto regionale sulla sicurezza e regolarità del lavoro in Toscana, tra la Regione Toscana, le rappresentanze delle stazioni appaltanti, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, che contenga azioni volte alla definizione e sviluppo di strategie condivise fra le parti, finalizzate alla valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già elaborate e sperimentate per la crescita della cultura della legalità e del lavoro in sicurezza;
- che l'obiettivo principale delle parti firmatarie del presente Patto è quello di garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza e regolarità nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici impegnati in appalti affidati sul territorio della regione toscana, in coerenza con l'articolo 2087 del codice civile;
- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007 avente ad oggetto il ricorso delle Regioni avverso il Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006 la Regione Toscana ha ritenuto:
 - di abrogare alcune disposizioni della legge regionale 38/2007, adottate in difetto di competenza;

- di proporre al Parlamento l'adozione di norme che integrino il citato d.lgs. 163/2006, con la finalità di accrescere i livelli di tutela della salute dei lavoratori, la trasparenza e legalità delle procedure di appalto, nonché di semplificare gli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti;
- di recepire, nel presente documento pattizio, alcuni dei principi esplicitati nella prima stesura della legge regionale 38/2007;
- che in data 19 novembre e 4 dicembre 2007 sono state portate, rispettivamente ai tavoli della concertazione istituzionale e generale, le linee guida da porre alla base della stesura del presente Patto, tra le quali in particolare:
 - la lotta al lavoro sommerso ed irregolare quali fattori determinanti degli infortuni sul lavoro;
 - la valorizzazione degli apporti delle parti sociali e della bilateralità;
 - la promozione dell'integrazione tra gli enti preposti alle attività di controllo ispettivo e verifica;
- che l'articolo 27 del d.lgs. 626/1994 pone in capo alla Regione il compito di coordinare tutti gli Enti che hanno competenza in tema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, e che sulla base della citata disposizione è stato costituito il Comitato Regionale di Coordinamento;
- che il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è attualmente e provvisoriamente esercitato dai Presidenti delle Province, ai sensi dell'articolo 4 della legge 123/2007, nelle more dell'emanazione del d.p.c.m. ivi previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I soggetti del tavolo di Concertazione Generale istituito presso la Regione Toscana,

CONCORDANO

di rispettare, diffondere e promuovere il rispetto dei contenuti come di seguito elencati:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

A) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:

- 1) affinché le stazioni appaltanti e gli aderenti alle associazioni imprenditoriali rispettino, nelle procedure contrattuali, le disposizioni di legge, le prescrizioni pattizie, i CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e gli accordi integrativi territoriali, privilegiando la tutela del lavoro e della sicurezza, e la qualità d'impresa, intesa come qualificazione tecnico-professionale e rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità del lavoro;
- 2) ad osservare il prezzario regionale che costituisce lo strumento di riferimento che garantisce la congruità dei prezzi posti a base di gara in termini di adeguatezza e sufficienza rispetto al costo del lavoro ed al costo della sicurezza e tenuto conto dell'esigenza di garantire altresì un margine economico all'impresa; nelle more della definizione del prezzario regionale, le parti si impegnano ad esplicitare, ai fini della garanzia della trasparenza, il prezzario cui viene fatto riferimento;
- 3) a promuovere la qualità dei progetti posti a base di gara;
- 4) a partecipare ad una campagna di diffusione della cultura sulla sicurezza del lavoro;
- 5) a ricercare misure aggiuntive per la sicurezza del lavoro anche tramite il recepimento delle buone pratiche.
- 6) ad individuare misure premiali per le imprese virtuose;
- 7) a valorizzare il ruolo dei Comitati Paritetici Territoriali.

B) La Regione si impegna:

- 1) a promuovere l'integrazione tra gli enti preposti alle attività di controllo ispettivo e verifica, così da massimizzarne l'efficacia e l'efficienza;
- 2) allo sviluppo del coordinamento dei servizi di vigilanza e controllo sulla sicurezza e regolarità del lavoro, nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 27 del d.lgs.626/1994, richiamato in premessa, tenendo conto di quanto attualmente previsto dall'articolo 4 della legge 123/2007;
- 3) a rendere strutturali le azioni di vigilanza integrata, che sono già state sperimentate con esito positivo nei settori dell'edilizia, ampliando i settori da indagare e garantendo un efficace coordinamento e monitoraggio;
- 4) a favorire, ai sensi della legge 123/2007, l'attività degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del d.lgs.626/1994 in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;
- 5) alla predisposizione, il più possibile tempestiva, del prezzario regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/2007.

2. INDIRIZZI PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

A) le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché le stazioni appaltanti prevedano nei capitolati clausole specifiche di tutela del diritto del lavoratore alla retribuzione, con riferimento a:

- 1) rispetto dei tempi di pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti alle imprese;
- 2) Previsione, nei casi in cui l'impresa non osservi i termini previsti dalle norme regionali e nazionali nei pagamenti delle retribuzioni, di modalità di subentro e di rivalsa sull'impresa da parte della stazione appaltante. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell'articolo 118 comma 6 del d.lgs. 163/2006, la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice, anche ai fini del subentro di cui al periodo precedente;
- 3) indicazione degli obblighi di cui all'articolo 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006;

B) le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché, soprattutto in presenza di prestazioni con impiego diretto di manodopera, le stazioni appaltanti scelgano il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire che l'affidamento non determini la riduzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; la valutazione dell'offerta avviene sulla base dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

C) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a verificare che il ricorso al subappalto avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di legge:

- 1) estendendo alle imprese subappaltatrici gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria, con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- 2) Richiedendo al contraente l'elenco dei prezzi unitari, risultante dall'aggiudicazione, relativo alle lavorazioni oggetto di subappalto, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, ai

fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 118 comma 4 del d.lgs 163/2006;

D) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché le stazioni appaltanti individuino ed inseriscano nei capitolati anche le seguenti cause di risoluzione, quali tipizzazioni del “grave inadempimento contrattuale”, prevedendone altresì la contestuale comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ed all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture:

- 1) Gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 3) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 5 della legge 123/2007;

La Regione si impegna a specificare e formalizzare dette cause di risoluzione all'interno di linee guida e capitolati tipo da predisporre a cura dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; in particolare verrà elaborata una clausola di risoluzione relativa alla violazione dell'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a:

- 1) accompagnare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, con un equivalente livello di definizione in riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara conseguente;
- 2) garantire adeguata e documentata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 626/1994;
- 3) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del d.lgs 494/1996 per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili;
- 4) Procedere, attraverso il direttore dei lavori, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest'ultimo.

B) La Regione e gli Enti si impegnano a:

- 1) Promuovere il potenziamento dei controlli nei cantieri pubblici e privati;
- 2) gli Enti locali in particolare si impegnano a rafforzare il ruolo degli organismi preposti alla tutela della sicurezza urbana, per l'effettuazione di interventi e controlli periodici, nonché su iniziativa autonoma nel corso dell'espletamento della propria attività ovvero su segnalazioni d'urgenza;
- 3) definire protocolli operativi nei quali individuare le modalità di integrazione e collaborazione fra i vari soggetti che agiscono nei controlli;

4. LEGALITÀ

A) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:

- 1) Ad elaborare, nell'ambito del Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio, un codice etico di comportamento comune da sottoscrivere da parte delle imprese che concorrono agli appalti, che preveda misure premiali e sanzionatorie in tema di regolarità del lavoro e tutela della sicurezza dei lavoratori;

B) Le associazioni imprenditoriali si impegnano:

- 1) alla piena applicazione dei rispettivi codici etici, con particolare riferimento alla violazione di norme in tema di regolarità degli appalti, nelle more dell'elaborazione del codice etico comune di cui al punto precedente;
- 2) a favorire la collaborazione nella denuncia di forme di intimidazione;

C) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:

- 1) affinché le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi di gara e/o nei capitolati speciali di appalto, la verifica sugli importi previsti dal contratto di appalto e di subappalto, dell'incidenza dei costi della manodopera così come definiti dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale 38/2007;
- 2) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 163/2006, ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza – non soggetti a ribasso d'asta - per tutti i contratti di appalto, così come altresì previsto dalla legge 123/2007. Qualora tali costi non risultino congrui, le stazioni appaltanti si riservano di non procedere all'aggiudicazione definitiva;
- 3) a verificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, che l'incidenza dei costi della manodopera dichiarata e ritenuta congrua dalla stazione appaltante non subisca decrementi;

D) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a richiedere il DURC in forma telematica; a questo fine, la Regione ed in particolare l'Osservatorio dei Contratti Pubblici si impegnano a promuovere interconnessioni con i sistemi informativi degli Enti titolari dei dati e delle informazioni a ciò rilevanti.

E) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:

1) A promuovere, per tutta la durata contrattuale:

a) Il rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e gli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 38/2007 e dell'articolo 118, comma 6 del d.lgs 163/2006;

b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assicurativa dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;

2) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché le stazioni appaltanti, qualora nel corso della prestazione accertassero il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, in presenza di specifica clausola nei capitolati speciali d'appalto, ne chiedano l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà anche di sospendere i successivi pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

F) La Regione si impegna, attraverso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:

1) ad individuare, nell'ambito del nuovo sistema informativo degli appalti pubblici, procedure finalizzate al monitoraggio sistematico del ricorso all'istituto del subappalto, al fine di individuare eventuali fenomeni distorsivi della concorrenza ovvero fenomeni di infiltrazione malavitosa.

5. FORMAZIONE

A) La Regione si impegna a:

- 1) A promuovere la progettazione ed implementazione di percorsi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori delle stazioni appaltanti e degli organismi locali preposti alle attività di controllo e verifica;
- 2) A valorizzare il ruolo delle Casse Edili di emanazione contrattuale, mediante messa in rete degli archivi e scambio di dati con gli enti appaltanti nell'ambito di quanto previsto all'articolo 11 della legge regionale 38/2007;
- 3) A progettare ed implementare una grande campagna di diffusione della cultura sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso il potenziamento dell'informazione e della formazione, da realizzarsi anche mediante l'inserimento della salute e sicurezza nei programmi scolastici e universitari e nei percorsi di formazione professionale; ciò potrà concretizzarsi in una serie di misure tra loro complementari:
 - a) Utilizzo dei mezzi di informazione di massa per una sensibilizzazione della collettività sui temi della sicurezza sul lavoro;
 - b) Promozione di nuove iniziative, ovvero potenziamento di quelle esistenti, finalizzate alla sensibilizzazione degli allievi delle scuole, soprattutto degli Istituti Tecnici e Professionali;
 - c) Perseguimento, anche attraverso la promozione di intese tra gli Enti preposti e le Associazioni di categoria, dell'obiettivo di fornire a tutti i lavoratori una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, eventualmente erogata attraverso servizi di mediazione linguistica, anche tramite la valorizzazione del ruolo degli Organismi paritetici di settore;
 - d) Promozione di iniziative formative specifiche per i professionisti, per i lavoratori autonomi, per i mediatori culturali, per i capi-cantiere e per gli operatori della materia in genere, al fine di responsabilizzare tali soggetti sul loro ruolo ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Costituiscono il Comitato dei garanti del presente patto i rappresentanti di:

REGIONE TOSCANA.....
UPI
ANCI.....
UNCEM.....
CONFINDUSTRIA.....
CONFAPI Toscana.....
CNA.....
CONFARTIGIANATO.....
CASARTIGIANI.....
LEGA COOPERATIVE E MUTUE
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE.....
CONFCOOPERATIVE.....
CONFESERCENTI.....
CONFCOMMERCIO.....
CIA.....
CONFAGRICOLTURA.....
COLDIRETTI.....
CGIL.....
CISL.....
UIL.....
CONSERVIZI CISPES TOSCANA.....
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE.....

Costituiscono il Comitato tecnico del patto:

- L'Osservatorio regionale sui contratti pubblici
- La cabina di regia regionale per la legge regionale 38 del 2007
- Il competente Settore (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) della direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà
- Il competente Settore (lavoro e formazione continua) della direzione generale politiche formative, beni e attività culturali

I firmatari:

REGIONE TOSCANA _____

UPI _____

ANCI _____

UNCEM _____

CONFINDUSTRIA _____

CONFAPI Toscana _____

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE _____

CNA _____

CONFARTIGIANATO _____

CASARTIGIANI _____

LEGA REGIONALE COOPERATIVE _____

CONFCOOPERATIVE _____

CONFESERCENTI _____

CONFCOMMERCIO _____

CIA _____

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

CONSERVIZI CISEL TOSCANA _____

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE _____

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-06-2008 (punto N. 3)****Delibera****N.477****del 23-06-2008***Proponente*

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*Dirigente Responsabile:* Daniela Volpi*Estensore:* Annarosa Pisaturo*Oggetto:*

Circolare recante prime indicazioni sulle modalità di redazione del DUVRI e sulla stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di forniture e servizi

Presenti:

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

MASSIMO TOSCHI

PAOLO COCCHI

ALLEGATI N°: 1*ALLEGATI:*

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Sì	Cartaceo+Digitale	Costi sicurezza

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Settore	SETTORE SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.3, comma 2, lett.a) della L.R. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative;

Vista la rilevanza della normativa nazionale e regionale che introduce per i contratti pubblici di forniture e servizi significative innovazioni rispetto alla previgente normativa in materia di valutazione dei rischi e di stima dei costi della sicurezza;

Visto il D.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 , in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che all'art. 26 comma 3 prevede che il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, così come già previsto all'art. 3 comma 1 lett.a) della suddetta L. 123/2007;

Considerate le "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi" predisposte da ITACA approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 20 marzo 2008;

Considerata la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3/2008, relativa alla " Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. 626/1994, e Art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs 163/2006";

Ritenuto opportuno fornire un primo atto di indirizzo a supporto degli uffici regionali e degli altri enti e aziende regionali di cui all'art.50, comma 1 lett.b) della L.R. 38 /2007 che sono chiamati, in relazione ai contratti pubblici di forniture e servizi, a redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

Visto il documento recante "Prime indicazioni per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi" predisposto congiuntamente dalla Direzione Organizzazione e dalla Direzione Sanità, in osservanza dell'art 4 comma 3 della L.R. 38/2007 e smi recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e la regolarità del lavoro" che stabilisce che "all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti propri dell'Osservatorio, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, concorrano tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare il documento recante “Prime indicazioni per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi” (Allegato A).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett.g) della L.R. 23 aprile 2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.



SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
DANIELA VOLPI

Il Direttore Generale
GIANCARLO GALARDI

Il Dirigente Responsabile
MARCO MASI

Il Direttore Generale
FRANCESCO IZZO

**PRIME INDICAZIONI
SULLA STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA PER CONTRATTI PUBBLICI DI
FORNITURE O SERVIZI**

INDICE

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI	5
4. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA	7
4.1 La redazione del DUVRI	7
4.2 Cos'è tecnicamente il DUVRI	8
4.3 Chi deve redigere il DUVRI	8
4.4 Stima dei costi relativi alla sicurezza	9
5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LE STAZIONI APPALTANTI IN ORDINE ALLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE CON POSA IN OPERA	10
5.1. Valutazione interferenze	10
5.2 Non ci sono interferenze	10
5.3 Ci sono interferenze	10
5.4 Interferenze nei contratti aperti	11

1. Premessa

Queste prime indicazioni costituiscono un primo atto di indirizzo a supporto degli uffici regionali e degli altri Enti e Aziende regionali di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) della L.R. 38/2007 e s.m.i. che, a seguito dell'emanazione della legge 3 agosto 2007 n. 123, e poi del D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono chiamate a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

2. Riferimenti normativi

- D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R. 554/1999 “Regolamento di attuazione della L.109/94”;
- L.123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 14/11/2007
- D.P.R. 222/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (novellato nell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006), Allegato XV al D. Lgs. n.81/2008;
- “Linee Guida ITACA al DPR 222/2003”, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 1 Marzo 2006;
- D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”;
- Determina dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n.4 del 26 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.163/2006 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007;
- Determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi n.3 del 5 marzo 2008;
- “Linee guida ITACA per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative”, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 20 Marzo 2008;.

3. Definizioni ed acronimi

Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per:

**appalti pubblici
di forniture**

appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D. Lgs. 163/2006)

**appalti pubblici
di servizi**

appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. 163/2006 (art.3 c.10 D. Lgs. 163/2006)

**concessione
di servizi**

è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.L.gs.163/2006 (art. 3 co.12 D. Lgs. 163/2006)

appalto misto

è un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 co.1 D. Lgs. 163/2006)

**Datore
di lavoro**

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (art 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 81/2008)

Datore di lavoro

Committente

soggetto titolare degli obblighi di cui all'art.26 comma 3 D. Lgs. n. 81/2008)

**Luoghi
di lavoro**

i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) ovvero dell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t) D. Lgs. n. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.81/2008), da allegare al contratto

d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze

**rischi
interferenti**

tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Stazioni
appaltanti**

l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 c.33 del D.L.gs.163/2006

4. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza

4.1 La redazione del DUVRI

Fermi restando gli altri obblighi previsti dall'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, il comma 3 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante valuta l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI .

Nei casi in cui la stazione appaltante valuta che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI.

Nel DUVRI quindi, non devono essere riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Pertanto, i costi della sicurezza di cui all'art. 86 c. 3bis del D. Lgs. 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel caso di servizi e forniture, associati anche a lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (appalto misto), nel caso di obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Non è richiesta la predisposizione del DUVRI e la relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta per:

- **le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio**, salvo i casi in cui sussistano attività che vanno ad interferire con la fornitura stessa e per le quali sia necessario approntare misure di protezione e sicurezza.

- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro committente¹
- i servizi di natura intellettuale, anche effettuati presso la stazione appaltante.

4.2 Cos'è tecnicamente il DUVRI

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato speciale d'appalto per essere successivamente allegato al contratto.

Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) "si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza". Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto".

Deve essere considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

E' opportuno inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e che potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

4.3 Chi deve redigere il DUVRI

Il Datore di lavoro committente.

Per la Regione e gli Enti dipendenti è il Dirigente responsabile del contratto, al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

La redazione del DUVRI non rientra tra i compiti del datore di lavoro per i quali l'art. 17 D. Lgs. n.81/2008 ne esclude espressamente la delegabilità.

Ai sensi dell'art 16 D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) la delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

¹ 1 ovvero la possibilità per la stessa di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge, rif.to Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14/11/2007

- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti all'articolo 30, comma 4 del D. Lgs. n.81/2008.

4.4 Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D.Lgs.163/2006) così come modificato dall'art 8 comma 1 della L 123/2007, ripreso dall'art.26 comma 6 del D. Lgs. n.81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che ***“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [.....], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”***

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che ***“il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”***.

L'art.87 al c.4 secondo periodo recita: “Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) di converso per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio eventuale ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

5. Indicazioni operative per gli uffici regionali e gli altri Enti e Aziende regionali di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) della L.R. 38/2007 e smi in ordine alla stima dei costi della sicurezza nei contratti di servizi o di forniture con posa in opera ²

Di seguito viene riportato schematicamente la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per appalti di forniture con posa in opera o di servizi, da non assoggettare a ribasso d'asta, da parte della Stazione Appaltante:

5.1. Valutazione interferenze

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto

5.2 Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

- inserire nel decreto:

"Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza "

- inserire nel bando di gara o nella lettera di invito/ richiesta di preventivo nelle procedure negoziate e nel capitolato speciale d'appalto:

"Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all'art.86 c.3 bis del D. Lgs. 163/2006"

5.3 Ci sono interferenze

Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dal punto 4.1 dell'Allegato XV al D.Lgs.81/2008, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come a titolo esemplificativo riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc³);
- b) le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc⁴);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

² Escluso i casi di cui al precedente paragrafo

³ Vedi Allegato I al DPR 222/2003, punto 1.

⁴ Vedi Allegato I al DPR 222/2003, punto 4.

- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI ;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si suggerisce pertanto di:

- inserire nel decreto:

“sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza; pertanto è stato redatto il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in Euro ...”

- inserire nel bando di gara o nella lettera di invito/richiesta preventivo nelle procedure negoziate:

“importo base stimato pari ad Euro di cui _ Euro per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.”

-.inserire nel capitolato speciale d'appalto:

a) nell'articolo relativo all'importo dell'appalto una apposita clausola, la quale indichi la presenza di rischi di interferenza per i quali sono stati quantificati oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il rinvio per il dettaglio al DUVRI.

b) occorre, altresì, inserire nell'articolo relativo alle modalità di pagamento del corrispettivo, una clausola in cui si subordina il pagamento del corrispettivo stimato per i costi della sicurezza alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

5.4 Interferenze nei contratti aperti

Ai sensi dell'art 53 della L.R. 38/2007 nelle procedure di appalto di forniture e servizi indetti dalla Giunta regionale per l'acquisizione di prestazioni di interesse comune che prevedono la stipula di un contratto aperto e di cui si devono avvalere obbligatoriamente i soggetti di cui all'art 50 comma 1 lett. B della legge stessa, nell'ipotesi in cui sono presenti rischi interferenti:

Per la Regione Toscana: gli uffici competenti, nella persona dei rispettivi responsabili ai sensi del punto 4.3 del documento, provvedono alla redazione del DUVRI, con l'indicazione delle misure per l'eliminazione e/o riduzione dei relativi rischi, alla valutazione dei costi della sicurezza, alla loro quantificazione solo relativamente alle prestazioni di competenza degli uffici stessi.

Per gli Enti, Agenzie e Aziende aderenti di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) della L.R. 38/2007 e smi: gli uffici competenti, nella persona dei rispettivi responsabili ai sensi del punto 4.3 del presente documento, provvedono alla redazione del DUVRI, con l'indicazione delle misure per l'eliminazione e/o riduzione dei relativi rischi ed alla valutazione dei costi della sicurezza e alla loro quantificazione **solo relativamente alle prestazioni oggetto di adesione.**

Nell'importo di adesione sono ricompresi gli oneri per la sicurezza, come individuati nel DUVRI dall'Ente aderente.

Pertanto l'Ente nel momento in cui aderisce al contratto aperto, deve tenere presente che l'importo di adesione è comprensivo degli oneri per la sicurezza, i quali devono comunque essere indicati separatamente nell'atto di adesione, oltre che nel proprio DUVRI.



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-05-2011 (punto N. 8)

Delibera

N.316

del 02-05-2011

Proponente

RICCARDO NENCINI

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Ivana Malvaso

Estensore: Annalisa Magherini

Oggetto:

INDICAZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTICOLI 16, 17, 23 BIS E ART 24 LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE "NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO" E SMI . ULTERIORI INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

DANIELA SCARAMUCCIA

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Sì	Cartaceo+Digitale	circolare interpretativa

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

VISTO in particolare l’art.2, rubricato “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, che al comma 2 riserva agli organi di direzione politica l’emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti normativi;

VISTA la legge regionale n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 13 del 29 febbraio 2008, ed in particolare l’art. 16 “Verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria”, l’art. 17 “Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa”, l’art. 23 bis “Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi” e l’art. 24 “Clausole dei capitolati speciali”;

VISTO il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che ha parzialmente modificato il D.Lgs 81/2008, determinando la necessità di raccordare le disposizioni nazionali con quelle regionali;

CONSIDERATO che gli articoli 16, 17, 23-bis e 24, inseriti nel Capo III “Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro” della legge regionale n. 38/2007, si applicano a tutti gli enti di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e);

RITENUTO opportuno fornire un primo atto di indirizzo a supporto degli uffici della Giunta regionale e degli altri enti, organismi, agenzie ed aziende istituiti con legge regionale e gli enti parco regionali di cui all’art.50, comma 1 lett. b), nonché degli enti di cui all’art. 2 comma 1 lettere b), c), d) ed e) della L.R. 38 /2007 che sono chiamati, in relazione ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ad adempiere al dettato normativo regionale, ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 23 bis e 24;

RITENUTO inoltre opportuno, sulla base del suddetto atto di indirizzo e delle finalità perseguite con la legge regionale n. 38 del 2007, dare precise indicazioni operative agli uffici della Giunta regionale e agli uffici degli altri enti e aziende regionali di cui all’art.50, comma 1 lett. b), in ordine alle conseguenze in caso di esito negativo della verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa aggiudicataria, dettagliate al punto 1.4 della circolare allegata alla presente delibera;

VISTA la circolare (allegato A) recante “Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art. 24 legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e smi. Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza”, predisposta dalla Direzione Generale Organizzazione e Risorse in osservanza dell’art 4 comma 3 della L.R. 38/2007;

PRESO ATTO del parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 14/10/2010;

DATO ATTO della comunicazione della presente delibera agli Enti Locali in sede di Concertazione Istituzionale;

VISTI gli esiti positivi del Tavolo di Concertazione Generale espressi nella seduta del 28/10/2010, a seguito del quale veniva attivato un Tavolo Tecnico per l’esame degli aspetti tecnici della

documentazione allegata alla presente Delibera e si rinviava ad una successiva seduta del Comitato di indirizzo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici per la sua definitiva approvazione;

CONSIDERATE le risultanze del Tavolo Tecnico del 04/04/2011 nel corso del quale veniva raggiunto un accordo in ordine al contenuto della Circolare interpretativa e delle Dichiarazioni sostitutive;

DATO ATTO del parere favorevole espresso nel corso della seduta del 18/04/2011 dal Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici in ordine al contenuto della Circolare interpretativa e delle Dichiarazioni sostitutive;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la Circolare recante "Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art 24 legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 e smi recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza" unitamente alle Dichiarazioni sostitutive che si allegano alla presente Delibera.(Allegato A)
2. di dare precise indicazioni operative agli uffici della Giunta regionale e agli uffici degli altri enti e aziende regionali di cui all'art.50, comma 1 lett. b), in ordine alle conseguenze in caso di esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria, dettagliate al punto 1.4 della circolare allegata, invitando i competenti uffici ad applicare quanto previsto dallo stesso punto.

Il presente atto è pubblicato integralmente nella parte prima del BURT ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett.g) della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. a) della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO

Il Dirigente Responsabile
DANIELA VOLPI

Il Direttore Generale
CARLA DONATI

Il Direttore Generale
BEATRICE SASSI

INDICAZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTICOLI 16, 17, 23 BIS E ART 24 LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” E SMI.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1. Art. 16 - Verifica dell' idoneità tecnico-professionale**
 - 1.1 - Ambito oggettivo di applicazione della verifica dell' idoneità tecnico-professionale**
 - 1.2 - Contenuti della verifica dell' idoneità tecnico-professionale**
 - 1.2.1 -Soggetto deputato alla verifica
 - 1.2.2 - Corrispondenza tra norme abrogate e D.Lgs. 81/2008
 - 1.2.3 - Modalità per l'effettuazione della verifica dell' idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e smi negli appalti di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008
 - 1.2.4 - Modalità per l'effettuazione della verifica dell' idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e smi sull'aggiudicatario provvisorio negli appalti di forniture, servizi e lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
 - 1.3 - Verifica in caso di subappalto**
 - 1.4 - Conseguenze dell'esito negativo della verifica**
- 2. Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva e assicurativa**
- 3. Art. 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi**
- 4. Art. 24 - Clausole dei capitolati speciali**

La presente circolare si propone di fornire alle stazioni appaltanti ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già contenute nella DGRT 691/2007, relative all'applicazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, a seguito delle modifiche alla stessa apportate dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13 pubblicata sul BURT n. 8 del 5.03.2008, e dell'entrata in vigore del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla GURI n. 101 del 30/04/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

In particolare a seguito di quanto sopra è stata rilevata la necessità di definire gli ambiti di coordinamento della legge regionale n.38/2007 e s.m.i. con il D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il quale ha abrogato, tra gli altri, il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

La presente circolare si applica a tutti i soggetti indicati all'art. 2 della L.R. 38/2007 e s.m.i.

1. – Art. 16 - Verifica dell' idoneità tecnico-professionale

1.1 - Ambito oggettivo di applicazione della verifica dell' idoneità tecnico-professionale

La Legge regionale 38/2007 s.m.i. ha tra le proprie finalità quella di tutelare i lavoratori che esplicano la propria attività lavorativa in esecuzione di contratti di appalto affidati e stipulati dalle stazioni appaltanti indicate all'art. 2 della L.R. 38/2007 e s.m.i.. Tale finalità viene perseguita, tra l'altro, attraverso la verifica dell' idoneità tecnico professionale di cui all'art.16 della legge regionale. La verifica deve essere condotta in tutti gli appalti di lavori pubblici e negli appalti di servizi e di forniture nei quali l'esecuzione della prestazione avviene in luoghi nella giuridica disponibilità delle stazioni appaltanti.

1.2. - Contenuti della verifica dell'idoneità tecnico-professionale

1.2.1 - Soggetto deputato alla verifica

L'art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. affida alla stazione appaltante il controllo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

In accordo con quanto prevede il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che all'art 26 comma 1 prevede che "Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture....deve effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale", si ritiene che nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni detto soggetto coincide con quello di cui all'art 26 comma 3, (soggetto che elabora il DUVRI) ossia con il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Pertanto nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni le due figure coincidono.

In particolare:

- per Regione Toscana coincide con il dirigente responsabile del contratto o la P.O. delegata espressamente ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.81/2008;
- per gli altri Enti è definito dai singoli atti interni.

1.2.2 - Corrispondenza tra norme abrogate e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'art 16 della L.R. 38/2007 riporta norme attualmente abrogate dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

La tabella di corrispondenza normativa è la seguente:

Art.7 c.1 lett. a) del D.Lgs.626/1994

art.26 c.1 lett. a) del D.Lgs.81/2008

Art.3 c.8 del D.Lgs.494/96

art.90 c.9 lett. a) del D.Lgs.81/2008

1.2.3 - Modalità per l'effettuazione della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e s.m.i. negli appalti di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale si effettua tramite la verifica dei documenti di cui all'allegato XVII del D.Lgs.81/2008 relativo all'Idoneità tecnico professionale e dei documenti di cui all'art. 16 della L.R. 38/2007 che si riportano di seguito e che devono essere esibiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, con le specificazioni di cui al punto **1.2.3.3.**

1.2.3.1. - Per le imprese

Ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- I) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- II) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR) o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo;
- III) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC);

IV) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) nomina del medico competente quando necessario;
- c) redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), già previsto dall'Allegato XVII su richiamato;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I documenti sopra elencati di cui ai punti II) e a), b), d) devono essere esibiti dal soggetto stesso alla stazione appaltante, mentre i documenti di cui ai punti I), III) e IV) devono essere acquisiti direttamente dalla stazione appaltante.

1.2.3.2 - Per i lavoratori autonomi

Ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs 81/2008:

- a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC).

I documenti sopra elencati di cui ai punti b) c) e d) devono essere esibiti dal soggetto stesso alla stazione appaltante, mentre i documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere acquisiti direttamente dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la verifica dell'idoneità tecnico – professionale si effettua tramite acquisizione di autocertificazione relativa alla:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) nomina del medico competente quando necessario;
- c) redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

1.2.3.3 - Specificazioni

Si specifica che per esibizione dei documenti deve intendersi la presentazione, prima dell'aggiudicazione, da parte del soggetto, alla stazione appaltante alternativamente dei documenti

di cui ai punti “1.2.3.1. - Per le imprese” e “1.2.3.2 - Per i lavoratori autonomi”, come sopra specificato, con una delle seguenti modalità:

1. originali e loro copie, per le quali la stazione appaltante procede al controllo tramite loro autenticazione, che contestualmente acquisisce agli atti d'ufficio;
2. copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. in formato elettronico sottoscritto con firma digitale.

Tutti i documenti possono essere presentati **tramite idonei strumenti atti alla conservazione digitale dei documenti stessi**.

Detti documenti non devono essere allegati al contratto.

Occorre segnalare però che la stazione appaltante, relativamente a quanto previsto dalla lett. d) dell'art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. (**adeguata** formazione dei lavoratori), allo stato attuale deve acquisire un'autocertificazione della quale però non è possibile predeterminare i contenuti, in quanto l'art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rimanda la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione (**e quindi dell'adeguatezza della formazione stessa**) a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, da attivare entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Nelle more della definizione dell'adeguata formazione, ai fini di semplificare l'attività di controllo delle stazioni appaltanti, si ritiene di predisporre uno schema di autocertificazione che si allega alla presente Circolare.

1.2.4 - Modalità per l'effettuazione della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. sull'aggiudicatario provvisorio negli appalti di forniture, servizi e lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale, fino all'emanazione del decreto di cui all'art 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs.81/2008, si effettua, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

La L.R. 38/2007 prevede inoltre che devono essere acquisiti, nelle forme previste dai precedenti capoversi 1.2.3.1. - Per le imprese”, “1.2.3.2 - Per i lavoratori autonomi”, “1.2.3.3 – Specificazioni”, i seguenti documenti:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) nomina del medico competente quando necessario;
- c) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR) o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo;
- d) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Pertanto la verifica deve essere effettuata richiedendo all'aggiudicatario, se impresa, i documenti di cui alle precedenti lettere a) b), c), e d), mentre, se lavoratore autonomo, autocertificazione relativa ai punti a), b), c) e d).

In relazione all'esibizione dei documenti e all'adeguata formazione dei lavoratori si rinvia a quanto già indicato al precedente capoverso "1.2.3.3 – Specificazioni"

1.3 - Verifica in caso di subappalto

In ipotesi di sub-appalto la stazione appaltante deve procedere ad effettuare le medesime verifiche, ai sensi dell'art 20 comma 4 della legge regionale 38/2007 e s.m.i. acquisendo per il tramite dell'appaltatore la documentazione relativa al subappaltatore. In mancanza di detta documentazione non si autorizza il subappalto.

La suddetta norma infatti deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto all'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.

In tal senso viene quindi ad esistere un doppio livello di controllo: il controllo effettuato dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore, nel momento della stipula del contratto di subappalto, e il controllo che la stazione appaltante effettua sul subappaltatore, nel momento in cui viene fatta richiesta di autorizzazione al subappalto, mediante i documenti acquisiti tramite l'appaltatore e relativi al subappaltatore.

1.4 - Conseguenze dell'esito negativo della verifica

Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa aggiudicataria dia esito negativo, la stazione appaltante non procede all'aggiudicazione all'impresa stessa, sempre che nel **bando di gara** o nella **lettera d'invito/richiesta preventivo** sia stata inserita la seguente clausola:

"L'Amministrazione non procede all'aggiudicazione qualora la verifica dell'idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 16 L.R. 38/2007 nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio dia esito negativo".

Si suggerisce altresì di inserire nel **Disciplinare di gara/Lettera d'invito/Richiesta preventivo** quanto segue:

"L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, provvede a verificare l'idoneità tecnico – professionale.

Qualora tale verifica dia esito negativo l'Amministrazione:

- non procede all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006."

Per l'impresa non è possibile regolarizzarsi post aggiudicazione provvisoria.

2 – Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva e assicurativa

Ai sensi dell'art 17, comma 1, della L.R. 38/2007 la stazione appaltante deve effettuare sull'aggiudicatario provvisorio la verifica della regolarità contributiva e assicurativa riferita alla data di scadenza dell'offerta mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Inoltre, ai sensi dell'art 17, comma 2, della L.R. 38/2007 la stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. A questo fine la stazione appaltante

acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio (Legge 28/01/2009, n. 2) alla data di ricevimento della fattura dell'impresa appaltatrice.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia una posizione assicurativa aperta presso altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, diversi dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nelle more delle apposite convenzioni che INPS ed INAIL dovranno stipulare con i predetti Istituti previdenziali per il rilascio del DURC, la stazione appaltante effettua la verifica della regolarità contributiva e assicurativa presso l'Istituto previdenziale indicato dall'operatore economico, con i tempi e le modalità previste dall'Istituto stesso.

Nel caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva e assicurativa di cui all'art.17 comma 1, l'Amministrazione non aggiudica la gara. Nel caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva e assicurativa di cui all'art. 17 comma 2, l'Amministrazione procede alla sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

La previsione dell'art. 17 comma 2 della L.R. 38/07 opera fino al momento dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture -emanato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010- in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso, deve essere applicato quanto disposto dall'art.4 comma 2.

Tale articolo, rubricato "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore", al comma 2 prevede che la stazione appaltante (*rectius* responsabile del procedimento) operi la trattenuta dal certificato di pagamento, relativo al corrispettivo dovuto, dell'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva ed effettui il versamento di detto importo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

3. - Art 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi

L'art 23 bis della L.R. 38/2007 si applica unicamente agli appalti pubblici di servizi per i quali è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

4. - Art 24 - Clausole dei capitolati speciali

L'art. 24 della L.R. 38/2007 prevede al secondo comma, lettera a), l'indizione da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata, allo scopo di illustrare alla ditta stessa gli elementi contenuti nel DVR della stazione appaltante, che possono costituire un rischio per la medesima nell'esecuzione dell'appalto.

La riunione di coordinamento deve essere indetta nei seguenti casi:

- Per appalti di forniture con posa in opera;
- Per appalti di forniture e servizi per i quali è prevista l'esecuzione delle prestazioni in luoghi nella giuridica disponibilità della Stazione appaltante, anche nell'ipotesi in cui non sia stato necessario redigere il DUVRI.

Resta fermo quanto previsto dall'art 26 comma 1 punto 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'art 24 della L.R. 38/2007 prevede poi al secondo comma, lettera b), "l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso".

Dopo l'entrata in vigore della L. 123/2007 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le suddette comunicazioni devono essere contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), laddove lo stesso sia stato redatto. Il contenuto del DUVRI è stato illustrato nella DGRT n. 477/2008, che comunque è indirizzata ai soggetti di cui all'art 50 della L.R. 38/2007 .

PROCEDURA	APERTA/RISTRETTA/NEGOZIATA	PER	IN
------------------	-----------------------------------	------------	-----------

nato il a

☐ datore di lavoro di impresa (compresa l'impresa familiare)/società/ altro soggetto (*indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica*)

in	
telefono	fax

n.		
con	partita	IVA

referente	per	l'amministrazione	Sig./Sig.ra
-----------	-----	-------------------	-------------

DICHIARA

- ☐ di avere assicurato ai propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- ☐ di avere, quale lavoratore autonomo, frequentato corsi ottenendo una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008

**Attività di formazione e addestramento dei lavoratori/lavoratore autonomo
in merito alla salute e sicurezza sul lavoro**

- ❑ **corso collegiale** di informazione e formazione **per tutti** i lavoratori dipendenti, in conformità a quanto disposto all'atto dell'avvio dei corsi dal DLgs. 81/2008, artt. 36 e 37

Oppure

- ☐ **corso individuale** (nominativi dei lavoratori).....

Contenuti: Gli argomenti trattati sono stati conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37 ed hanno riguardato:

Argomento:

.....

Occasione incontro:

- ☐ assunzione
☐ trasferimento o mutamento mansioni
☐ introduzione nuove attrezzature o tecnologie o sostanze nocive
☐ altro

Durata: ore.....

Soggetto che ha erogato l'attività formativa.....

Sede Soggetto erogatore.....

Data di svolgimento.....

Attestazione/certificazione rilasciata in data

Data.....

Firma del datore di lavoro/ lavoratore autonomo

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
(Per lavori del titolo IV)

PROCEDURA	APERTA/RISTRETTA/NEGOZIATA	PER	LAVORI
_____ – IN _____			
Il _____			sottoscritto
nato _____	il _____	a _____	
in qualità di			
☐ datore di lavoro di impresa (compresa l'impresa familiare)/società/ altro soggetto (<i>indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica</i>)			

☐ lavoratore autonomo			
con _____	sede _____		
in _____			
telefono _____	fax _____		
con _____	codice _____	fiscale _____	
n. _____			
con _____	partita _____	IVA _____	
n. _____			
referente _____	per _____	l'amministrazione _____	Sig./Sig.ra _____

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 90 del D.Lgs. n. 81/2008:

- ☐ di avere assicurato ai propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- ☐ di avere, quale lavoratore autonomo, frequentato corsi ottenendo una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008

nei termini di seguito riportati:

**Attività di formazione e addestramento dei lavoratori/lavoratore autonomo
in merito alla salute e sicurezza sul lavoro**

Tipo di iniziativa:

- ☐ **corso collegiale** di informazione e formazione **per tutti** i lavoratori dipendenti, in conformità a quanto disposto all'atto dell'avvio dei corsi dal D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37

Oppure

- ☐ **corso individuale** (nominativi dei lavoratori).....

Contenuti: Gli argomenti trattati sono stati conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37 ed hanno riguardato:

Argomento

.....

Occasione incontro:

- ☐ assunzione
☐ trasferimento o mutamento mansioni
☐ introduzione nuove attrezzature o tecnologie o sostanze nocive
☐ altro

Durata: ore.....

Soggetto che ha erogato l'attività formativa.....

Sede Soggetto erogatore.....

Data di svolgimento.....

Attestazione/certificazione rilasciata in data.....

Data.....

Firma del datore di lavoro/ lavoratore autonomo

.....



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-06-2012 (punto N 2)

Delibera

N 499

del 11-06-2012

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile IVANA MALVASO

Estensore ANNAROSA PISATURO

Oggetto

Approvazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2012

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

STELLA TARGETTI

LUIGI MARRONI

Assenti

ANNA RITA
BRAMERINI

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

ALLEGATI N°22

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Sì	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Arezzo
10	Sì	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Siena
11	Sì	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.Arezzo
12	Sì	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.

13	Si	Cartaceo+Digitale	Firenze Analisi opere compiute prov.Grosseto
14	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.Livorno
15	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.Lucca
16	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.Massa Car
17	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov. Pisa
18	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.Pistoia
19	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov. Prato
2	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Firenze
20	Si	Cartaceo+Digitale	Analisi opere compiute prov.Siena
21	Si	Cartaceo+Digitale	Nota metodologica anno 2012
22	Si	Cartaceo+Digitale	Guida delle lavorazioni anno 2012
3	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di grosseto
4	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Livorno
5	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Lucca
6	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi prov. di Massa Carrara
7	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Pisa
8	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Pistoia
9	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco prezzi provincia di Prato

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 38 del 13 Luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicata come "L.R. n. 38 del 2007"), che istituisce l'Osservatorio regionale sui contratti Pubblici (di seguito denominato "Osservatorio");

VISTI gli artt. 5, comma 2, lett.g) e 12 della suddetta legge che prevedono tra le competenze dell'Osservatorio l'elaborazione e l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, delle Forniture e dei Servizi, quale riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema;

VISTA la delibera n. 458 del 6 giugno 2011 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Prezzario Regionale dei Lavori pubblici 2011;

VISTI l'art. 12 della L.R. n. 38 del 2007 nonché l'art. 34 del D.P.G.R 45/R del 2008 ai sensi dei quali l'Osservatorio provvede ad aggiornare con periodicità annuale il Prezzario, il quale cessa di validità al 31 dicembre di ogni anno, ma può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

PRESO ATTO che il suddetto Prezzario ha cessato di validità il 31 dicembre 2011 e potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2012, con conseguente necessità di suo aggiornamento;

DATO ATTO che l'Osservatorio, grazie anche ai contributi di Unioncamere Toscana, per il tramite delle Commissioni Prezzi dalla medesima costituite, e del Collegio degli Ingegneri della Toscana, rispettivamente firmatari dei Protocolli di intesa di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 627 del 20 Luglio 2009 e n. 1191 del 21 Dicembre 2009, aventi ad oggetto la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, ha provveduto all'aggiornamento e all'implementazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana e della "Nota metodologica al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – anno 2012", documento propedeutico per il corretto utilizzo del Prezzario, in cui sono illustrate la metodologia per la formazione dei prezzi, per loro rilevazione e per la loro validazione;

PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro Interdirezionale "Aggiornamento ed implementazione Prezzario regionale Lavori pubblici" della Regione Toscana, costituito dal CTD nella seduta del 29 dicembre 2011, ha predisposto il documento "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2012", il quale contiene le descrizioni e le norme di misurazione di alcune tipologie di opere e fornisce indicazioni operative per la corretta esecuzione delle relative lavorazioni;

TENUTO CONTO che la "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2012" necessita di attività di manutenzione e implementazione, che sarà svolta dal Settore competente della Direzione Generale Organizzazione, anche al fine di garantire il corretto aggiornamento della legislazione e della normativa tecnica in materia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38 del 2007, il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana "è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province o ad altri ambiti territoriali omogenei" e che il Prezzario del 2012 è stato elaborato in rapporto agli

ambiti territoriali delle Province, rimanendo fermo quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 913 del 2010 recante la "Ridefinizione dell'ambito di operatività delle Commissioni prezzi del Prezzario regionale dei Lavori pubblici" ;

TENUTO CONTO che le stazioni appaltanti sul territorio sono tenute, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 38 del 2007, a considerare il prezzario come base di riferimento per l'elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all'anomalia delle offerte e che qualora intendano discostarsene sono tenute a fornirne motivazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 12 comma 4 della predetta legge per gli affidamenti di lavori pubblici il Prezzario Regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile;

TENUTO CONTO del fatto che l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici ha pertanto provveduto, come stabilito dall'art. 5 comma 2 lett. g) della L.R. n. 38 del 2007 e dall'art. 33 del D.P.G.R. n. 45/R del 2008, a validare il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, che viene pertanto trasmesso, come previsto dall'art. 33 comma 3 del D.P.G.R. n. 45/R del 2008, alla Giunta regionale per la sua approvazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2012 il quale ricomprende l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici 2011 e la sua implementazione con nuovi articoli;

PRESO ATTO del parere positivo del CTD espresso nella seduta del 31/05/2012;

VISTO il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana del 2012, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto da :

- elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, Allegati: "1" - Provincia di Arezzo, "2" - Provincia di Firenze, "3" - Provincia di Grosseto, "4" - Provincia di Livorno, "5" - Provincia di Lucca, "6" - Provincia di Massa Carrara, "7" - Provincia di Pisa, "8" - Provincia di Pistoia, "9" - Provincia di Prato, "10" - Provincia di Siena;

- Analisi delle Opere Compiute del 2012 , Allegati: "11" - Provincia di Arezzo, "12" - Provincia di Firenze, "13" - Provincia di Grosseto, "14" - Provincia di Livorno, "15" - Provincia di Lucca, "16" - Provincia di Massa Carrara, "17" - Provincia di Pisa, "18" - Provincia di Pistoia, "19" - Provincia di Prato, "20" - Provincia di Siena;

- "Nota metodologica al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – anno 2012", Allegato "21";

- "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2012", Allegato "22" ;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana del 2012 suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto da :

- elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, Allegati: “1” - Provincia di Arezzo, “2” - Provincia di Firenze, “3” - Provincia di Grosseto, “4” - Provincia di Livorno, “5” - Provincia di Lucca, “6” - Provincia di Massa Carrara, “7” - Provincia di Pisa, “8” - Provincia di Pistoia, “9” - Provincia di Prato, “10” - Provincia di Siena;

- Analisi delle Opere Compiute del 2012 , Allegati: “11”- Provincia di Arezzo, “12”- Provincia di Firenze, “13” - Provincia di Grosseto, “14” - Provincia di Livorno, “15” - Provincia di Lucca, “16” - Provincia di Massa Carrara, “17” - Provincia di Pisa, “18” - Provincia di Pistoia, “19”- Provincia di Prato, “20” - Provincia di Siena;

- “Nota metodologica al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – anno 2012”, Allegato “21”;

- “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2012”, Allegato “22” ;

2. di disporre che l’efficacia del Prezzario nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2 della L.R. n. 38 del 2007 e s.m.i., che sono tenuti ad applicarlo ai sensi dell’art 12 comma 3 della legge stessa, decorra dal 1 luglio 2012 ai sensi della normativa nazionale vigente quando lo stesso è previsto quale base per la determinazione dell’importo dei lavori;

3. di dare mandato al Settore competente della Direzione Generale Organizzazione:

- di provvedere alla manutenzione e all’implementazione della “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana - anno 2012”, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in materia;

- di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla piena attuazione dell’art. 12 della L.R. n. 38 del 2007 che al comma 7 demanda all’Osservatorio il compito di provvedere alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del Prezzario, anche attraverso la pubblicazione delle Analisi delle Opere compiute, ai fini della massima trasparenza.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente, compresi gli Allegati di cui ad i numeri da “1” a “10”, da “11” a “20”, “21” e “22” sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO

Il Direttore Generale
CARLA DONATI

La **Nota Metodologica**, la **Guida delle lavorazioni** e **gli altri allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 499 del 11 giugno 2012** sono consultabili sulla pagina web della Regione Toscana all'indirizzo **<http://web.regione.toscana.it/WebEP>**